BANCA CENTRALE
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

REGOLAMENTO SULLA REDAZIONE DEL BILANCIO D'IMPRESA E DEL BILANCIO CONSOLIDATO DEI SOGGETTI AUTORIZZATI

Anno 2016 - numero 02

(Testo consolidato al 01/01/2024 - Aggiornamento X)

INDICE

PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI 6
Titolo I Fonti legislative e definizioni 6
Articolo I.I.1 - Fonti legislative 6
Articolo I.I.2 - Definizioni 6
Articolo I.I.3 - Tassonomia dei crediti 12
Titolo II Obiettivi e struttura del Regolamento 18
Articolo I.II.1 - Finalità 18
Articolo I.II.2 - Rinvii 19
Articolo I.II.3 - Struttura 19
PARTE II PRINCIPI GENERALI DI REDAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO E DEL BILANCIO CONSOLIDATO 20
Titolo I Ambito di applicazione e oggetto della disciplina 20
Articolo II.I.1 - Ambito di applicazione 20
Articolo II.I.2 - Documentazione del bilancio d'impresa e del bilancio consolidato 20
Articolo II.I.3 - Responsabilità 21
Titolo II Disposizioni generali relative al bilancio d'impresa ed al bilancio consolidato 21
Articolo II.II.1 - Disposizioni generali relative alla redazione del bilancio d'impresa. 21
Articolo II.II.2 - Disposizioni generali relative alla redazione del bilancio consolidato. 23
Articolo II.II.3 - Principi Generali 23
Articolo II.II.4 - Contabilizzazione a "data regolamento" 24
Articolo II.II.5 - Costanza applicativa 24
Articolo II.II.6 - Collegamento tra contabilità e bilancio 25
PARTE III DISCIPLINA DELLE VALUTAZIONI DEGLI ELEMENTI DEL BILANCIO D'IMPRESA 26
Titolo I Principi e criteri generali di valutazione degli elementi di bilancio 26
Articolo III.I.1 - Principi generali di valutazione 26
Titolo II Disposizioni relative allo Stato Patrimoniale 26
Articolo III.II.1 - Criteri Generali 26
Articolo III.II.2 - Immobilizzazioni Immateriali 27
Articolo III.II.3 - Immobilizzazioni materiali 28
Articolo III.II.4 - Immobilizzazioni finanziarie 28
Articolo III.II.5 - Attività non costituenti immobilizzazioni 29
Articolo III.II.6 - Svalutazioni analitiche e forfetarie 31
Articolo III.II.7 - Operazioni in valuta 32
Articolo III.II.8 - Contabilizzazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto 33
PARTE IV CONTABILIZZAZIONE DELLE SINGOLE POSTE DEL BILANCIO D'IMPRESA 35
Titolo I Voci dell'attivo patrimoniale 35
Articolo IV.I.1 - Criteri generali di contabilizzazione degli elementi dell'attivo patrimoniale 35
Articolo IV.I.2 - Consistenza di cassa e disponibilità presso banche centrali ed enti postali (voce n. 10) 35
Articolo IV.I.3 - Titoli del Tesoro e altri strumenti finanziari ammissibili al rifinanziamento presso banche centrali (voce n. 20) 35
Articolo IV.I.4 - Crediti verso enti creditizi (voce n. 30) 36

Articolo IV.I.5 - Crediti verso clientela (voce n. 40) 36
Articolo IV.I.6 - Obbligazioni e altri STRUMENTI FINANZIARI di debito (voce n. 50) 37
Articolo IV.I.7 - Azioni, quote ed altri strumenti finanziari di capitale (voce n. 60) 37
Articolo IV.I.8 - Partecipazioni (voce n. 70) e Partecipazioni in imprese del gruppo (voce n. 80) 37
Articolo IV.I.9 - Immobilizzazioni immateriali (voce n. 90) 37
Articolo IV.I.10 - Immobilizzazioni materiali (voce n. 100) 38
Articolo IV.I.11 - Capitale sottoscritto e non versato (voce n. 110) 38
Articolo IV.I.12 - Azioni o quote proprie (voce n. 120) 38
Articolo IV.I.13 - Altre attività (voce n. 130) 38
Articolo IV.I.14 - Ratei e risconti attivi (voce n. 140) 39
Titolo II Voci del Passivo Patrimoniale 39
Articolo IV.II.1 - Debiti verso enti creditizi (voce n. 10) 39
Articolo IV.II.2 - Debiti verso clientela (voce n. 20) 39
Articolo IV.II.3 - Debiti rappresentati da STRUMENTI FINANZIARI (voce n. 30) 40
Articolo IV.II.4 - Altre passività (voce n. 40) 40
Articolo IV.II.5 - Ratei e Risconti passivi (voce n. 50) 40
Articolo IV.II.6 - Trattamento di fine rapporto di lavoro (voce n. 60) 40
Articolo IV.II.7 - Fondi per rischi e oneri (voce n. 70) 40
Articolo IV.II.8 - Fondi rischi su crediti (voce n. 80) 41
Articolo IV.II.9 - Fondo rischi finanziari generali (voce n. 90) 41
Articolo IV.II.10 - Passività subordinate (voce n. 100) 41
Articolo IV.II.11 - Capitale sottoscritto (voce n. 110) 41
Articolo IV.II.12 - Sovrapprezzi di emissione (voce n. 120) 42
Articolo IV.II.13 - Riserve (voce n. 130) e Riserve di rivalutazione (voce n. 140) 42
Articolo IV.II.14 - Utili (perdite) portati(e) a nuovo (voce n. 150) 42
Articolo IV.II.15 - Utile (perdita) di esercizio (voce n. 160) 42
Titolo III Garanzie e Impegni 42
Articolo IV.III.1 - Garanzie rilasciate (voce n. 10) 42
Articolo IV.III.2 - Impegni (voce n. 20) 42
Titolo IV Voci di Conto Economico 43
Articolo IV.IV.1 - Interessi attivi e proventi assimilati (voce n. 10) – Interessi passivi e oneri assimilati (voce n. 20) 43
Articolo IV.IV.2 - Dividenti e altri proventi (voce n. 30) 44
Articolo IV.IV.3 - Commissioni attive (voce n. 40) – Commissioni passive (voce n. 50) 44
Articolo IV.IV.4 - Profitti (perdite) da operazioni finanziarie (voce n. 60) 45
Articolo IV.IV.5 - Altri proventi di gestione (voce n. 70) – Altri oneri di gestione (voce n. 80) 46
Articolo IV.IV.6 - Spese amministrative (voce n. 90) 46
Articolo IV.IV.7 - Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali (voci n. 100 e n. 110) 46
Articolo IV.IV.8 - Accantonamenti per rischi e oneri (voce n. 120) – Accantonamenti ai fondi rischi su crediti (voce n. 130) 46
Articolo IV.IV.9 - Rettifiche e Riprese di valore su crediti e accantonamenti per garanzie ed impegni (voci n. 140 e n. 150) ..47
Articolo IV.IV.10 - Rettifiche e Riprese di valore su IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (voci n. 160 e n. 170) 47
Articolo IV.IV.11 - Utile (perdita) proveniente dalle attività ordinarie (voce n. 180) 47
Articolo IV.IV.12 - Proventi straordinari (voce n. 190) – Oneri straordinari (voce n. 200) 47
Articolo IV.IV.13 - Utile (perdita) straordinario (voce n. 210) 48
Articolo IV.IV.14 - Variazione del Fondo rischi finanziari generali (voce n. 230) 48
Articolo IV.IV.15 - Utile (perdita) d'esercizio (voce 240) 48
Titolo V Disposizioni riguardanti la rilevazione in bilancio di determinate operazioni 48

Articolo IV.V.1 - Trasferimento di strumenti finanziari da un portafoglio all'altro 48
Articolo IV.V.2 - Portafoglio salvo buon fine, al dopo incasso o scontato 49
Articolo IV.V.3 - Riporti e operazioni pronti contro termine 50
Articolo IV.V.4 - Attività cedute o ricevute in garanzia 51
Articolo IV.V.5 - Operazioni attive di locazione finanziaria 51
Articolo IV.V.6 - Opzioni 52
Articolo IV.V.7 - Contratti derivati su crediti 53
Articolo IV.V.8 - Operazioni di cartolarizzazione 53
PARTE V NOTA INTEGRATIVA 55
Titolo I Norme generali di compilazione della nota integrativa 55
Articolo V.I.1 - Struttura e regole di compilazione 55
Articolo V.I.2 - Informazioni relative ai conti d'ordine 56
Titolo II Informazioni che devono essere inserite nella nota integrativa 56
Articolo V.II.1 - Informazioni Generali 56
Articolo V.II.2 - Informazioni sui crediti ed i debiti 56
Articolo V.II.3 - Informazioni relative alle immobilizzazioni 57
Articolo V.II.4 - Informazioni relative alle partecipazioni 58
Articolo V.II.5 - Passività Subordinate 59
Articolo V.II.6 - Informazioni relative al capitale 59
Articolo V.II.7 - Informazioni relative al conto economico 59
Articolo V.II.8 - Altre informazioni 60
PARTE VI ALTRA DOCUMENTAZIONE CHE COMPONE IL BILANCIO D' IMPRESA 62
Titolo I Relazione sulla Gestione e sul Governo Societario 62
Articolo VI.I.1 - Relazione sulla gestione 62
Articolo VI.I.2 - Relazione sul governo societario 63
PARTE VII DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 64
Titolo I Parte Generale 64
Articolo VII.I.1 - Obblighi di redazione 64
Articolo VII.I.2 - Esenzioni dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato 66
Articolo VII.I.3 - Casi di esclusione dal consolidamento 67
Titolo II Modalità di redazione del bilancio consolidato 67
Articolo VII.II.1 - Criteri generali 67
Articolo VII.II.2 - Consolidamento integrale 68
Articolo VII.II.3 - Consolidamento delle partecipazioni 68
Articolo VII.II.4 - Azioni o quote di terzi 69
Articolo VII.II.5 - Rapporti reciproci 69
Articolo VII.II.6 - Data di riferimento del bilancio consolidato 69
Articolo VII.II.7 - Valutazioni 70
Articolo VII.II.8 - Consolidamento proporzionale 70
Articolo VII.II.9 - Contabilizzazione di imprese collegate con il metodo del patrimonio netto 71
Articolo VII.II.10 - Contenuto della nota integrativa consolidata 71
Articolo VII.II.11 - Relazione sulla gestione consolidata 73
PARTE VIII DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REVISIONE DEI CONTI 74
Titolo I Revisione del bilancio 74

Articolo VIII.I.1 - Obblighi di revisione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato. 74
Articolo VIII.I.2 - Contenuto della Relazione di Revisione. 74
PARTE IX PUBBLICITA' 76
Titolo I Pubblicità del bilancio e del bilancio consolidato 76
Articolo IX.I.1 - Pubblicità del bilancio e del bilancio consolidato 76
Articolo IX.I.2 - Documenti contabili delle succursali di soggetti esteri 76
PARTE X DISPOSIZIONI FINALI 78
Titolo I Disposizioni Finali 78
Articolo X.I.1 - Esercizio di prima applicazione 78
Articolo X.I.2 - Abrogazioni e norme transitorie 78
Articolo X.I.3 - Entrata in vigore 78

ALLEGATI
ALLEGATO A 79
ALLEGATO B 85

PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I
Fonti legislative e definizioni

Articolo I.I.1 - Fonti legislative

1. Il presente Regolamento rientra nel novero dei provvedimenti attuativi previsti dall'art. 39 della Legge 17 novembre 2005, n. 165 (cd LISF).

2. I poteri regolamentari della Banca Centrale della Repubblica di San Marino in materia di bilanci dei soggetti autorizzati sammarinesi sono esercitati nel quadro dei principi indicati dalla LISF, agli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 34.

Articolo I.I.2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento le espressioni utilizzate vanno intese con il seguente significato:

1. **"attività e passività denominate in valuta"**: attività e passività per le quali il capitale e/o gli interessi sono denominati esplicitamente in una valuta diversa dall'euro nonché quelle che prevedono clausole di indicizzazione finanziaria collegate al tasso di cambio dell'euro con una determinata valuta o con un determinato paniere di valute;
2. **"Banca Centrale**": la Banca Centrale della Repubblica di San Marino;
3. **"contratti derivati"**: strumenti finanziari che incorporano l'impegno ad eseguire una prestazione parametrata all'andamento del prezzo di altri strumenti finanziari, dei tassi di interesse, delle valute (e oro), di indici, di materie prime. Di seguito, sono riportate le definizioni dei principali strumenti finanziari derivati:
    a) "future": il contratto derivato standardizzato con il quale le parti si impegnano a scambiare a una data prestabilita determinate attività oppure a versare o a riscuotere un importo determinato in base all'andamento di un indicatore di riferimento;
    b) "opzioni": il contratto derivato che attribuisce a una delle parti, a fronte del pagamento di un corrispettivo, detto premio, la facoltà – da esercitare entro un dato termine o alla scadenza di esso – di acquistare o di vendere determinate attività a un certo prezzo oppure di riscuotere un importo determinato in base all'andamento di un indicatore di riferimento;
    c) "forward rate agreement": il contratto derivato con il quale le parti si impegnano a versare o a riscuotere a una data prestabilita un importo determinato in base all'andamento di un indicatore di riferimento;
    d) "interest rate swap": il contratto derivato con il quale le parti si impegnano a versare o a riscuotere a date prestabilite importi determinati in base al differenziale di tassi di interesse diversi;

e) "domestic currency swap": il contratto derivato con il quale le parti si impegnano a versare o a riscuotere a una data prestabilita un importo determinato in base al differenziale del tasso di cambio contrattuale e di quello corrente alla data di scadenza dell'operazione;

f) "outright valutario": il contratto derivato con il quale si acquista o vende valuta a termine.

Sono inclusi tra gli strumenti finanziari derivati quelli collegati a materie prime che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, eccetto nel caso in cui tali contratti:

- siano stati conclusi e siano mantenuti per soddisfare le esigenze di acquisto, di vendita o di utilizzo previste dall'impresa al momento della loro conclusione e successivamente;
- siano stati designati sin dall'inizio come contratti relativi alle materie prime; e
- siano prevedibilmente regolati mediante consegna della materia prima.";

4. **"contratti derivati monoflusso"**: contratti derivati che prevedono la liquidazione di un solo differenziale o margine (ad es. FRA);
5. **"contratti derivati pluriflusso"**: contratti derivati che prevedono la liquidazione di differenziali o di margini a più scadenze (ad es. IRS);
6. **"contratti derivati su crediti"**: contratti mediante i quali un soggetto definito "*protection buyer*" acquista protezione per una (o più) attività sottoposta (e) a rischio di credito da un altro soggetto, definito "*protection seller*", che, per contro, vende protezione. Tali contratti hanno, pertanto, la finalità di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio di credito sottostante a una o più attività. In linea di principio, è possibile distinguere tre categorie di derivati creditizi:
   a) contratti nei quali l'obbligo per il "*protection seller*" di adempiere si ha al verificarsi di un determinato evento;
   b) contratti nei quali l'obbligo ad adempiere del "*protection seller*" dipende dall'andamento del mercato dell'attività a rischio;
   c) contratti nei quali il "*protection buyer*" e il "*protection seller*" si scambiano rispettivamente l'ammontare complessivo dei flussi di cassa generati dall'attività a rischio e i flussi di cassa legati a un tasso di interesse di mercato maggiorato o diminuito di un determinato spread;
7. **"costo di produzione"**: somma del prezzo di acquisto delle materie prime e sussidiarie e degli altri costi direttamente imputabili al prodotto considerato ivi compresa la parte di costi generali fissi o variabili indirettamente imputabili al prodotto considerato nella misura in cui tali costi si riferiscano al periodo di fabbricazione. I costi di distribuzione restano esclusi;
8. **"crediti autoliquidanti"**: crediti derivanti da operazioni caratterizzate da una fonte di rimborso predeterminata. Trattasi di finanziamenti concessi per consentire l'immediata disponibilità di crediti non ancora scaduti vantati nei confronti di terzi e per i quali l'intermediario segnalante cura l'incasso;
9. **"crediti e debiti a vista"**: le disponibilità che possono essere ritirate dal creditore in qualsiasi momento senza preavviso o con un preavviso di 24 ore o di un giorno lavorativo. Il periodo di

preavviso è quello compreso fra la data in cui il preavviso stesso è notificato e la data in cui diventa esigibile il rimborso delle disponibilità;

10. **"ente creditizio"**: soggetti stabiliti nella Repubblica di San Marino autorizzati all'esercizio dell'attività di cui alla lettera A) dell'allegato 1 della LISF, oppure le imprese estere che svolgono attività equivalenti;
11. **"gruppo"**: l'insieme di imprese che comprende l'impresa madre e tutte le sue imprese figlie;
12. **"immobilizzazioni immateriali"**: sono considerate immobilizzazioni immateriali: a) i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca e di sviluppo quando abbiano utilità pluriennale; b) l'avviamento, se acquisito a titolo oneroso; c) i diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le concessioni, le licenze, i marchi, i diritti e i beni simili nonché i relativi acconti versati; c) gli altri costi pluriennali;
13. **"immobilizzazioni materiali"**: sono considerate immobilizzazioni materiali: a) i terreni, i fabbricati, gli impianti tecnici, le attrezzature di qualsiasi tipo, gli acconti versati per l'acquisto o la costruzione di tali beni e le immobilizzazioni in corso di completamento. I terreni e i fabbricati includono tutti i diritti reali di godimento su immobili e i diritti a questi assimilabili ai sensi della legislazione del Paese dove il bene è ubicato; b) gli altri beni materiali destinati ad essere utilizzati durevolmente dall'impresa;
14. **"immobilizzazioni finanziarie"**: sono considerate immobilizzazioni finanziarie: a) le partecipazioni, incluse quelle in imprese del gruppo; b) gli strumenti finanziari destinati ad essere utilizzati durevolmente dall'impresa, che siano cioè destinati ad essere mantenuti nel patrimonio aziendale a scopo di stabile investimento. Essi sono definiti anche strumenti finanziari immobilizzati ovvero strumenti finanziari del portafoglio immobilizzato;
15. **"impresa collegata"**: un'impresa in cui un'altra impresa detiene una partecipazione e sulla cui gestione e politica finanziaria esercita un'influenza notevole senza averne il controllo o il controllo congiunto. L'influenza notevole consiste nel potere di partecipare alle decisioni in merito alle politiche finanziarie e gestionali di un'impresa senza tuttavia poterle determinare autonomamente. Si presume che un'impresa eserciti un'influenza notevole (e di collegamento) su di un'altra impresa quando detiene il 20% o più dei diritti di voto degli azionisti o soci di tale altra impresa;
16. **"impresa controllata"**: un'impresa in cui un'altra impresa esercita il controllo così come definito dall'articolo 2 della LISF e fatto salvo quanto previsto dal presente Regolamento per quanto concerne gli obblighi di consolidamento;
17. **"impresa madre"**: un'impresa che controlla una o più imprese figlie e che è soggetta agli obblighi di redazione del bilancio consolidato di cui al presente Regolamento;
18. **"impresa figlia":** un'impresa controllata da un'impresa madre, inclusa l'impresa controllata da un'impresa a sua volta controllata da un'altra impresa;

18.bis) "impresa strumentale": un'impresa la cui attività principale consiste nella proprietà e nella

gestione di immobili, nell'elaborazione dati, o in qualsiasi altra attività analoga di natura ausiliaria rispetto all'attività principale di uno o più enti; nel presente Regolamento è indicata anche come esercizio di "attività strumentale";

19. **"imprese affiliate"**: rapporto di relazione tra due o più imprese figlie nell'ambito di uno stesso gruppo;
20. "**impegno a utilizzo certo**": impegni a erogare fondi il cui utilizzo da parte del richiedente è certo e predefinito; questi contratti hanno pertanto carattere vincolante sia per il concedente (l'impresa che ha assunto l'impegno a erogare) sia per il richiedente. Gli impegni suddetti comprendono in particolare gli acquisti di titoli non ancora regolati nonché i depositi e i finanziamenti da erogare a una data futura predeterminata;
21. "**impegni a utilizzo incerto**": gli impegni a erogare fondi il cui utilizzo da parte del richiedente è opzionale; in questo caso, dunque, non è sicuro se e in quale misura si realizzerà l'erogazione effettiva dei fondi. Rientrano in tale categoria gli impegni assunti ad es. nell'ambito dell'attività di collocamento di titoli nonché quelli derivanti da operazioni di PCT nelle quali il cessionario abbia la facoltà (e non l'obbligo) di rivendita a termine;
22. **"Legge sulle società"**: Legge 23 febbraio 2006, n.47 e successive modifiche;
23. **"LISF"**: Legge 17 novembre 2005, n.165 e successive modifiche;
24. **"operazioni di cartolarizzazione"**: sono considerate operazioni di cartolarizzazione le cessioni a una società veicolo di crediti (o di altre attività finanziarie) idonei a produrre flussi di cassa periodali. La società veicolo, soggetto con distinta personalità giuridica rispetto al cedente (originator), reperisce, di norma, le risorse finanziarie necessarie all'acquisto delle attività cedute emettendo titoli negoziabili e collocabili sui mercati mobiliari. Detti titoli sono rimborsati, per la quota capitale, e remunerati, per la quota interessi, attraverso i flussi di cassa prodotti dalle attività cedute. Le operazioni di cartolarizzazione sono caratterizzate, altresì, dalla presenza del "*servicer*", soggetto responsabile della gestione delle attività cedute (incassi, pagamenti e recupero crediti), spesso rappresentato dalla banca cedente, e dell'*arranger*", soggetto incaricato dell'allestimento dell'operazione;
25. **"operazioni di cartolarizzazione sintetica"**: è considerata operazione di cartolarizzazione sintetica (cd. cartolarizzazione di seconda generazione) un'operazione nell'ambito della quale si trasferisce il rischio connesso alle esposizioni creditizie senza la vendita delle attività sottostanti, che restano, pertanto, iscritte nel bilancio dell'"*originator*";
26. **"operazioni di copertura"**: sono operazioni effettuate dall'impresa al fine di proteggere il valore di singole attività e/o passività in bilancio o "fuori bilancio" (o di insiemi di attività e/o passività) dal rischio credito, di avverse variazioni dei tassi d'interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato. Un'operazione è considerata di copertura quando vi sia l'intento dell'impresa di porre in essere la copertura, vi sia un'elevata correlazione tra le caratteristiche tecnico – finanziarie (scadenza, tasso di interesse, etc.) delle attività e passività coperte e quelle del contratto di copertura e, infine, le due precedenti condizioni risultino formalizzate tra le evidenze interne dell'impresa;

27. **"operazioni fuori bilancio"**: sono considerate tali le operazioni che non figurano tra le attività e passività dello "stato patrimoniale", bensì "sotto la linea". Le principali famiglie di operazioni "fuori bilancio" sono rappresentate da: a) i contratti di compravendita non ancora regolati (a pronti o a termine) di strumenti finanziari e di valute; b) i contratti derivati su titoli, su valute, su tassi di interesse, su indici di borsa; c) gli impegni a erogare fondi, vale a dire le linee di credito aperte a beneficio delle controparti, e ad emettere crediti di firma; d) le garanzie personali e reali rilasciate dall'ente creditizio;
28. **"paesi zona A"**: la Repubblica di San Marino, i paesi membri dell'Unione Europea, tutti i paesi membri a pieno titolo dell'OCSE, i paesi che hanno concluso accordi generali di prestito (NAB) con il Fondo Monetario Internazionale, nonché i paesi identificati con l'acronimo BRICS (Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica); sono comunque esclusi dalla zona "A" i paesi che hanno ristrutturato il proprio debito estero negli ultimi 5 anni;
29. **"paesi zona B"**: tutti i paesi non ricompresi nella definizione dei paesi della zona A;
30. **"partecipazioni"**: i diritti al capitale di altre imprese, rappresentati o no da titoli, i quali, ponendo in essere un legame durevole con esse, sono destinati ad incrementare le attività dell'impresa titolare di tali diritti. Si presume che il possesso di una parte del capitale di un'altra impresa rappresenti una partecipazione quando questo rappresenta almeno il 10% dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria;
31. **"prezzo di acquisto"**: somma del prezzo da pagare e degli eventuali costi accessori, detratte eventuali riduzioni accessorie del costo di acquisto;
32. **"rettifiche di valore"**: tutte le rettifiche effettuate per tenere conto delle variazioni del valore delle attività rilevate alla data di chiusura del bilancio, indipendentemente dal fatto che queste variazioni siano definitive o meno;
33. **"rilevante"**: lo stato dell'informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa. La rilevanza delle singole voci è giudicata nel contesto di altre voci analoghe;
34. **"riprese di valore"**: ripristino di valore degli elementi dell'attivo in precedenza svalutati;
35. **"scarti di emissione"**: differenze negative o positive tra valori di emissione degli strumenti finanziari e i valori di rimborso dei medesimi titoli;
36. **"strumenti finanziari"**: è osservata la definizione dell'allegato 2 della LISF;
37. **"strumenti finanziari quotati"**: rientrano nella categoria gli strumenti finanziari quotati in mercati organizzati, vale a dire mercati regolarmente funzionanti e riconosciuti per i quali sono determinati criteri di accesso e funzionamento da parte di organi di controllo indipendenti;
38. **"strumenti finanziari del portafoglio non immobilizzato"**: per strumenti finanziari del portafoglio non immobilizzato (portafoglio circolante), si intendono i titoli destinati alla vendita, appartenenti sia al portafoglio detenuto per finalità di "tesoreria" sia al portafoglio detenuto per finalità di "negoziazione";

39. **"strumenti finanziari strutturati"**: strumenti finanziari costituiti dalla combinazione di un contratto "ospite" (di regola una passività o un'attività finanziaria) e di uno (o più) strumento (i) derivato (i) incorporato (i), in grado di modificare i flussi di cassa generati dal contratto "ospite";

39.bis) "succursale": definizione descritta al comma 1 dell'articolo 1 della LISF;

40. **"titoli asset backed"**: titoli emessi dalla società veicolo, a seguito della cessione alla stessa delle attività finanziarie da parte della società cedente (originator);

41. **"titoli di stato"**: titoli emessi dalla Repubblica di San Marino o da uno Stato estero;

42. **"titoli senior, mezzanine e junior"**: tipologie di tranche di titoli emessi nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione dalla società veicolo e caratterizzate da un livello crescente di subordinazione ai fini del rimborso;

43. **"valore nozionale dei contratti derivati"**: corrisponde all'ammontare di riferimento in ordine al quale sono definite le prestazioni. Ad es. il valore nozionale di un I.R.S. corrisponde all'importo nominale sul quale sono calcolati i differenziali in sede di regolamento dei flussi di interesse;

44. **"valore di mercato dei contratti derivati"**: corrisponde al valore di quotazione se si tratta di un contratto derivato quotato. Il valore di mercato di un contratto derivato non quotato è calcolato attraverso il metodo del valore corrente, sommando il costo di sostituzione, se positivo, all'esposizione creditizia futura. Il costo di sostituzione (che l'impresa dovrebbe affrontare per trovare un'altra controparte che subentri negli obblighi contrattuali dell'originaria controparte) è dato dal valore intrinseco del contratto derivato, se positivo. Per i contratti tipo *futures* e *options* americane il valore intrinseco positivo è rappresentato dal differenziale a favore della banca tra i tassi o i prezzi correnti e quelli concordati. Nei casi in cui l'esecuzione del contratto si realizza alla scadenza concordata tra le parti (ad esempio IRS e FRA) il valore intrinseco è calcolato attraverso l'attualizzazione dei flussi di cassa futuri sulla base delle condizioni vigenti alla data del calcolo. L'esposizione creditizia futura rappresenta la probabilità che, in futuro, in relazione alla volatilità dei tassi di interesse degli indici e alla vita residua del contratto, il valore intrinseco dello stesso possa aumentare, se positivo, ovvero trasformarsi in una posizione creditoria, se il valore intrinseco attuale è negativo. L'esposizione creditizia futura è determinata in relazione a tutti i contratti, sia con valore intrinseco positivo che negativo, moltiplicando il valore nominale dei contratti per le seguenti percentuali fissate in base alla vita residua dei contratti medesimi:

- contratti su tassi di interesse: 0% (vita residua fino a un anno); 0,5% (vita residua da un anno a cinque anni); 1,5% (vita residua oltre cinque anni);
- contratti su tassi di cambio e oro: 1% (vita residua fino a un anno); 5%(vita residua da un anno a cinque anni); 7,5% (vita residua oltre cinque anni);
- contratti su strumenti finanziari di capitale: 6% (vita residua fino a un anno); 8% (vita residua da un anno a cinque anni); 10% (vita residua oltre cinque anni);
- contratti su metalli preziosi: 7% (vita residua fino a un anno); 7% (vita residua da un anno a cinque anni); 8% (vita residua oltre cinque anni);

- contratti su altre merci e contratti: 10% (vita residua fino a un anno); 12% (vita residua da un anno a cinque anni); 15% (vita residua oltre cinque anni).

2. Nei successivi articoli del presente Regolamento le parole che richiamano le presenti definizioni sono riportate in carattere MAIUSCOLETTO.

3. Per tutti i termini non oggetto di definizione al comma 1 si applicano, ove non diversamente specificato, le definizioni contenute nella LISF e negli altri provvedimenti emanati da BANCA CENTRALE.

4. I riferimenti al bilancio consolidato sono sempre espressi in maniera esplicita, pertanto l'utilizzo di termini come bilancio o bilancio d'impresa o bilancio d'esercizio o bilancio annuale, sinonimi tra loro, non si riferiscono al bilancio consolidato.

Articolo I.I.3 - Tassonomia dei crediti

1. Per esposizioni creditizie si intendono i crediti verso enti creditizi e crediti verso clientela, garanzie rilasciate e impegni, a utilizzo certo e incerto, revocabile o irrevocabile, escluse quindi le esposizioni derivanti da strumenti finanziari.

2. Le esposizioni creditizie si definiscono al dettaglio quando nei confronti di:

a) persone fisiche;
b) piccole o medie imprese (PMI), ossia imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro, a condizione che l'importo dovuto al creditore dalla PMI o dal gruppo di clienti debitori connessi – comprese le eventuali esposizioni scadute passate, ma escluse le esposizioni garantite da immobili residenziali – non superi 1 milione di euro, che il creditore verifica adottando tutte le misure ragionevoli,

a condizione che le medesime siano parte di un numero significativo di esposizioni aventi caratteristiche analoghe, cosicché i rischi associati a ciascuna di esse siano sostanzialmente ridotti e che il creditore, nella gestione del rischio, tratti tali esposizioni in maniera analoga e coerente nel tempo.

3. Le esposizioni creditizie si definiscono in bonis quando non rientrano tra quelle deteriorate. Le esposizioni creditizie si intendono deteriorate nei casi di:

a) esposizioni relative a un debitore in default;
b) esposizioni oggetto di riduzione di valore ai sensi del presente Regolamento;
c) esposizioni in prova scadute da oltre 30 giorni o per le quali siano state accordate misure di concessione aggiuntive;
d) esposizioni in forma di impegno che, qualora utilizzato o altrimenti attivato, non verrebbe probabilmente rimborsato in modo integrale senza escussione delle garanzie reali;

e) esposizioni in forma di garanzia finanziaria che sarebbe probabilmente attivata dalla parte garantita, compresi i casi in cui sia l'esposizione garantita sottostante a soddisfare i criteri per essere considerata deteriorata.

Ai fini degli obblighi informativi di cui alla Circolare n. 2017-03 e delle segnalazioni di vigilanza, le esposizioni creditizie deteriorate sono comunque classificate nelle tre seguenti sotto-categorie: "sofferenze", "inadempienze probabili", "scadute e/o sconfinanti", con conseguente scorporo delle prime dalle seconde, preservando maggiore dettaglio e la continuità delle serie storiche relative alle sottocategorie utilizzate in precedenza. Ciò permette di evidenziare il sottoinsieme di esposizioni creditizie deteriorate (le sofferenze) connotate da maggiore gravità.

4. Ai fini di cui al precedente comma 3, lettera a), si definisce in default il debitore al ricorrere di una o più delle seguenti condizioni:

a) il creditore giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quale l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni creditizie verso il creditore stesso (inadempienza probabile);
b) il debitore è in arretrato (scaduto e/o sconfinante) da oltre 90 giorni consecutivi nel pagamento di una obbligazione creditizia rilevante verso il creditore, salvo sia una esposizione creditizia al dettaglio garantita da beni immobili ovvero esposizione creditizia verso enti del settore pubblico (centrali e locali), nel qual caso si applica il periodo di 180 giorni consecutivi.

Nel caso di esposizioni creditizie al dettaglio, il creditore può applicare la definizione di default di cui alle lettere a) e b) a livello di una singola linea di credito anziché in relazione agli obblighi totali di un debitore.
Qualora il creditore abbia esposizioni creditizie per cassa verso un debitore in arretrato da oltre 90 o 180 giorni, secondo quanto previsto alla precedente lettera b), le quali rappresentino più del 20 per cento del totale delle esposizioni creditizie per cassa verso il medesimo debitore, tutte le esposizioni creditizie per cassa e "fuori bilancio" verso tale debitore sono considerate scadute e/o sconfinanti (c.d. *pulling effect*).
Se un debitore appartiene a un gruppo, si valuta la necessità di considerare scadute e/o sconfinanti anche le esposizioni verso altri soggetti del gruppo, tranne per le esposizioni oggetto di dispute isolate che non sono collegate alla solvibilità della controparte.
Ai fini della lettera a), tra gli elementi da considerare come indicativi dell'improbabile adempimento figurano le seguenti circostanze:

1) il creditore include il credito tra le sofferenze;
2) il creditore effettua una rettifica di valore su crediti specifica derivante da un significativo scadimento del merito di credito successivamente all'assunzione dell'esposizione;
3) il creditore cede il credito subendo una perdita economica significativa;
4) il creditore acconsente a una ristrutturazione onerosa del credito, che implica verosimilmente una ridotta obbligazione finanziaria dovuta a una remissione sostanziale del debito o al differimento dei pagamenti del capitale, degli interessi o, se del caso, delle commissioni;

5) il creditore ha presentato istanza di apertura del giudiziale concorso fra i creditori per il debitore o ha avviato una procedura analoga;
6) il debitore ha chiesto o è stato sottoposto alla procedura di giudiziale concorso fra i creditori o situazione assimilabile, ove ciò impedisca o ritardi il rimborso dell'obbligazione nei confronti del creditore;

Ai fini della lettera b), si applica quanto segue:

1) per gli scoperti, il conteggio dei giorni di arretrato inizia dal momento in cui il debitore ha superato il limite concesso, ha ricevuto notifica di un limite inferiore al saldo negativo in essere o ha utilizzato credito senza autorizzazione e l'importo scoperto è considerevole;
2) ai fini di cui al punto precedente, il limite concesso comprende qualsiasi soglia creditizia determinata dal creditore e in merito al quale il debitore è stato informato dal creditore stesso;
3) il conteggio dei giorni di arretrato per le carte di credito inizia dalla data di addebito del pagamento minimo;
4) l'obbligazione creditizia in arretrato è valutata applicando le specifiche soglie di rilevanza.

Se il creditore giudica che un'esposizione creditizia precedentemente classificata come in stato di default è tale per cui per essa non ricorra più nessuna delle circostanze previste dalla definizione di default, il creditore classifica il debitore o l'operazione come se si trattasse di una esposizione in bonis. Qualora in seguito si verifichi una delle circostanze suddette, si ritiene intervenuto un altro default.

5. Ai fini di cui al precedente comma 3, lettera c), sono "esposizioni creditizie in prova" quelle che hanno cessato di essere classificate come esposizione creditizia deteriorata, ai sensi del successivo comma 12 lettera b), fino a quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) siano trascorsi almeno due anni dalla data in cui l'esposizione oggetto di misure di concessione è stata riclassificata come esposizione in bonis;
b) sono stati effettuati pagamenti regolari e a scadenza per almeno la metà del periodo in cui l'esposizione è in prova, con conseguente pagamento di un sostanziale importo aggregato di capitale o interessi;
c) nessuna delle esposizioni verso il debitore è scaduta da oltre 30 giorni.

6. Ai fini di cui al precedente comma 5, per "misure di concessione" si intendono concessioni accordate dal creditore al debitore che ha incontrato o rischia di incontrare difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari. La concessione, che può comportare una perdita per il creditore, fa riferimento a una delle seguenti azioni:

a) la modifica dei termini e delle condizioni dell'obbligazione debitoria, quando la modifica non sarebbe stata concessa se il debitore non avesse incontrato difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari;

b) il rifinanziamento integrale o parziale dell'obbligazione debitoria, quando il rifinanziamento non sarebbe stato concesso se il debitore non avesse incontrato difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari.

Almeno le seguenti situazioni sono considerate misure di concessione:

a) nuovi termini contrattuali più favorevoli per il debitore rispetto ai termini contrattuali precedenti, nel caso in cui il debitore incontri o possa verosimilmente incontrare difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari;
b) nuovi termini contrattuali più favorevoli per il debitore rispetto ai termini contrattuali offerti nello stesso momento dal creditore a debitori con lo stesso profilo di rischio, nel caso in cui il debitore incontri o possa verosimilmente incontrare difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari;
c) ai sensi dei termini contrattuali iniziali l'esposizione è stata classificata come esposizione creditizia deteriorata prima della modifica dei termini contrattuali o sarebbe stata classificata come esposizione creditizia deteriorata in assenza di modifica dei termini contrattuali;
d) la misura comporta la cancellazione totale o parziale dell'obbligazione debitoria;
e) il creditore approva l'esercizio delle clausole che consentono al debitore di modificare i termini contrattuali e l'esposizione è stata classificata come esposizione creditizia deteriorata prima dell'esercizio delle relative clausole, o sarebbe classificata come esposizione creditizia deteriorata se le clausole non fossero esercitate;
f) al momento o in prossimità della concessione del credito il debitore ha effettuato pagamenti di capitale o interessi per un'altra obbligazione debitoria nei confronti del creditore e classificata come esposizione creditizia deteriorata o che sarebbe stata classificata come esposizione creditizia deteriorata in assenza di detti pagamenti;
g) la modifica dei termini contrattuali prevede il rimborso effettuato mediante presa di possesso della garanzia reale, se la modifica costituisce una concessione.

Le seguenti circostanze costituiscono presunzione relativa del fatto che sono state adottate misure di concessione:

a) il contratto iniziale ha registrato un ritardo di pagamento di oltre 30 giorni, almeno una volta nel corso dei tre mesi precedenti la modifica o sarebbe in ritardo di pagamento di oltre 30 giorni senza la modifica;
b) al momento o in prossimità della conclusione del contratto di credito il debitore ha effettuato pagamenti di capitale o interessi per un'altra obbligazione debitoria nei confronti della banca scaduta da 30 giorni, almeno una volta nei tre mesi precedenti la concessione del nuovo credito;
c) il creditore approva l'esercizio delle clausole che consentono al debitore di modificare i termini contrattuali e l'esposizione è scaduta da 30 giorni o sarebbe scaduta da 30 giorni se le clausole non fossero esercitate.

Ai fini della presente definizione, le difficoltà incontrate dal debitore nel rispettare i propri impegni finanziari sono valutate a livello di debitore, tenendo conto di tutti i soggetti giuridici del gruppo del debitore inclusi nel consolidamento contabile del gruppo e delle persone fisiche che controllano il gruppo.

7. Ai fini di cui al precedente comma 4, lettera a), per "inadempienze probabili" ("unlikely to pay") si intendono le esposizioni creditizie per le quali, a giudizio del creditore, è improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie, indipendentemente dalla presenza di eventuali importi (o rate) scaduti e non pagati. Non è, pertanto, necessario attendere il sintomo esplicito di anomalia (il mancato rimborso), laddove sussistano elementi che implicano una situazione di rischio di inadempimento del debitore (ad esempio, una crisi del settore in cui opera il debitore).
Nell'ambito dell'esposizione creditizia qualificata come inadempienza probabile sono da includere tutte le esposizioni per cassa e "fuori bilancio" verso un medesimo debitore che versa nella suddetta situazione.
Le esposizioni al dettaglio possono essere classificate nella categoria delle inadempienze probabili a livello di singola linea di credito, sempreché il creditore valuti che non ricorrano le condizioni per classificare in tale categoria il complesso delle esposizioni verso il medesimo debitore.

8. Ai fini di cui al precedente comma 4, lettera b), punto 4), si intendono esposizioni creditizie deteriorate scadute e sconfinanti, quelle obbligazioni creditizie in arretrato che superano entrambe le seguenti "soglie di rilevanza":

a) 100 euro per le esposizioni al dettaglio e 500 euro per le esposizioni diverse da quelle al dettaglio (soglia assoluta);
b) l'1% dell'esposizione complessiva verso una controparte (soglia relativa).

La soglia assoluta è determinata come somma di tutti gli importi delle obbligazioni creditizie in arretrato dovute dallo stesso debitore al creditore.
La soglia relativa è determinata come rapporto tra l'importo delle obbligazioni creditizie in arretrato e l'importo complessivo di tutte le esposizioni creditizie del creditore verso lo stesso debitore.
Superate entrambe le soglie prende avvio il conteggio dei giorni di scaduto di cui alla definizione di default di un debitore riportata al precedente comma 4.
Nella determinazione delle soglie sono considerati gli importi in arretrato inerenti al capitale, agli interessi e alle commissioni e non è consentito compensare gli importi delle obbligazioni creditizie in arretrato con le linee di credito disponibili e non utilizzate.
I creditori che, ai fini della definizione di default per le esposizioni al dettaglio, adottano l'approccio per singola linea di credito (c.d. approccio per transazione) in luogo di quello per debitore, determinano le soglie di cui ai punti a) e b) con riferimento alla singola linea di credito.

9. Per effetto del combinato disposto dei precedenti commi 4 e 8, sono da intendersi in bonis quelle esposizioni creditizie scadute e/o sconfinanti da non oltre 90 giorni (o 180 nei casi previsti) e/o che sono scadute e/o sconfinanti senza superamento delle soglie di rilevanza. In tutti gli altri casi diversi, le esposizioni creditizie scadute e/o sconfinanti rientrano tra quelle "deteriorate", e vanno riclassificate tra le

"inadempienze probabili" qualora la classificazione di cui al precedente comma 7 rappresenti meglio il peggioramento del merito creditizio del debitore.

10. Per "sofferenze" si intendono il complesso delle esposizioni creditizie per cassa e "fuori bilancio" nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dal creditore. Si prescinde dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio delle esposizioni.
L'intera esposizione comprende gli interessi contabilizzati e le spese sostenute per l'attività di recupero.
Sono escluse le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese.
Sono incluse anche:

a) le esposizioni nei confronti di enti pubblici in stato di dissesto finanziario;
b) le esposizioni derivanti da contratti di leasing risolti per inadempimento del conduttore, fino a nuova locazione finanziaria dei medesimi beni ad altro conduttore o vendita dei predetti beni a terzi, con conseguente recupero del credito nei limiti della somma riscossa dalla vendita o computata a nuovo contratto di leasing, a prescindere dal riacquisto della piena disponibilità del bene e fatti salvi i casi di estinzione di ogni ragione creditizia mediante accordo transattivo, che preveda la datio in solutum da parte dell'ex locatario in favore dell'ex locatore del controvalore economico peritato del suo diritto alla restituzione dell'eventuale plusvalenza derivante dalla vendita o rilocazione del bene, con ampio e reciproco effetto liberatorio;
c) le esposizioni nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni per una loro classificazione fra le sofferenze e che presentano una o più linee di credito che soddisfano la definizione di esposizioni creditizie deteriorate oggetto di misure di concessione.

11. Per esposizioni creditizie oggetto di misure di concessione (*forbearance*) si intendono esposizioni creditizie, deteriorate o in bonis, a cui è stata applicata una misura di concessione di cui al precedente comma 6. Le esposizioni non sono considerate oggetto di misure di concessione se non sussiste il requisito della difficoltà del debitore nel rispettare i propri impegni finanziari. Qualora la concessione riguardi esposizioni verso debitori in bonis o esposizioni scadute e/o sconfinanti in bonis, il requisito della difficoltà del debitore nel rispettare i propri impegni finanziari si presume soddisfatto se la concessione riguarda un pool di intermediari.
Un'esposizione creditizia oggetto di misure di concessione può essere considerata in bonis dalla data di applicazione delle misure di concessione se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a) tale applicazione non ha determinato la classificazione dell'esposizione come esposizione deteriorata;
b) l'esposizione non era considerata un'esposizione deteriorata alla data di applicazione delle misure di concessione.

12. Le esposizioni creditizie cessano di essere classificate come esposizioni creditizie deteriorate se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) nel caso in cui non sono state oggetto di misure di concessione:
   1. l'esposizione soddisfa i criteri applicati dal creditore affinché possa cessare di essere classificata come esposizione in stato di default e come esposizione che ha subito una riduzione di valore, ai sensi rispettivamente del precedente comma 3, lettere a) e b);
   2. la situazione del debitore è migliorata in tale misura che il creditore è convinto che verosimilmente vi sarà il rimborso integrale alla scadenza;
   3. il debitore non ha importi arretrati da oltre 90 giorni;

b) nel caso in cui sono state oggetto di misure di concessione:
   1. le esposizioni non sono più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni creditizie deteriorate;
   2. è trascorso almeno un anno dalla data in cui sono state accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui le esposizioni sono state classificate come esposizioni creditizie deteriorate;
   3. dopo l'applicazione delle misure di concessione non vi sono importi in arretrato e il creditore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, è convinto che verosimilmente vi sarà il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza. Il rimborso integrale alla scadenza può essere considerato verosimile se il debitore abbia effettuato pagamenti regolari e a scadenza pari ai seguenti importi:
      — l'importo in arretrato prima che la misura di concessione fosse accordata, nei casi in cui vi erano importi arretrati;
      — l'importo che è stato cancellato contabilmente in forza delle misure di concessione, se non vi erano importi in arretrato.

Titolo II
Obiettivi e struttura del Regolamento

Articolo I.II.1 - Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina la materia delle forme tecniche dei bilanci di impresa e dei bilanci consolidati dei soggetti di cui al successivo articolo II.I.1.

2. Le presenti disposizioni regolamentari, che uniformano le modalità di rappresentazione degli elementi di bilancio per le imprese destinatarie del presente Regolamento, sono formulate in recepimento delle Direttive dell'Unione Europa 86/635/CEE e 89/117/CEE e successive modifiche, anche al fine di preparare, progressivamente, il sistema finanziario all'applicazione dei principi IAS-IFRS.

3. Il presente Regolamento è attuativo dell'art. VI.II.5 del Regolamento n. 2007-07, del Regolamento n. 2011-03 e del Regolamento n. 2020-04 nonché dell'art. 45 comma 1 del Regolamento n. 2006-03.

Articolo I.II.2 - Rinvii

1. Il Regolamento, in alcune parti, rinvia a provvedimenti legislativi e regolamentari già emanati ovvero a disposizioni di vigilanza di prossima emanazione.

Articolo I.II.3 - Struttura

1. Il Regolamento è diviso in 10 Parti, ciascuna delle quali è suddivisa in Titoli. Ogni Titolo è composto da Articoli. Il Regolamento comprende altresì gli allegati A e B.

2. L'articolo ha una numerazione formata da tre diverse sotto-numerazioni, divise tra loro da un punto: la prima indica la Parte, la seconda il Titolo e la terza l'Articolo.

PARTE II
PRINCIPI GENERALI DI REDAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO E DEL BILANCIO CONSOLIDATO

Titolo I
Ambito di applicazione e oggetto della disciplina

Articolo II.I.1 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a tutti i soggetti autorizzati che esercitano una o più delle attività riservate indicate nell'allegato 1 della LISF ad esclusione di quelle indicate alle lettere G) ed H).

2. Le disposizioni del presente Regolamento, trovano applicazione per le succursali di imprese estere che ai sensi dei provvedimenti emanati da BANCA CENTRALE sono tenute a redigere una situazione contabile di fine esercizio precedente riguardante la propria attività.

3. Le disposizioni di cui alla Parte VII del presente Regolamento si applicano anche alle società di partecipazione capogruppo di cui all'articolo 55 della LISF che ai sensi dell'articolo 29 della medesima Legge sono tenute alla redazione del bilancio consolidato.

4. I destinatari delle disposizioni del presente Regolamento sono anche definiti di seguito come imprese destinatarie o più semplicemente imprese.

Articolo II.I.2 - Documentazione del bilancio d'impresa e del bilancio consolidato

1. Il bilancio d'impresa forma un insieme inscindibile e per i soggetti di cui al precedente articolo II.I.1 è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa e comprende altresì la relazione sulla gestione, la relazione del Collegio Sindacale e la relazione della società di revisione.

2. La relazione sulla gestione redatta dagli amministratori comprende anche una relazione sul governo societario nei casi previsti dall'articolo VI.I.2.

3. Il bilancio consolidato è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa redatti secondo i criteri di consolidamento definiti negli articoli di cui alla successiva Parte VII ed è corredato da una relazione sulla gestione consolidata e da una relazione di revisione consolidata.

4. La documentazione del bilancio d'impresa e del bilancio consolidato inoltrata alla BANCA CENTRALE, oltre ai documenti di cui ai commi precedenti, contiene anche la copia del verbale assembleare per il bilancio d'impresa e della delibera del Consiglio di Amministrazione per il bilancio consolidato.

Articolo II.I.3 - Responsabilità

1. Gli organi di amministrazione, direzione e controllo dell'impresa, in base ai profili di responsabilità e competenza, stabiliti dagli articoli 56, 57, 64 e 71 della LEGGE SULLE SOCIETÀ, nonché dalla LISF e dai Regolamenti di BANCA CENTRALE, hanno la responsabilità di garantire che:

a) il bilancio d'esercizio, la relazione sulla gestione e, se fornita separatamente, la relazione sul governo societario; e
b) il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione consolidata e, se fornita separatamente, la relazione sul governo societario consolidata,

siano redatti e pubblicati in osservanza degli obblighi previsti anche dal presente Regolamento.

2. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è punita dal Decreto n. 76 del 30 maggio 2006 e successive modifiche e integrazioni, agli articoli 8 e 18.

Titolo II
Disposizioni generali relative al bilancio d'impresa ed al bilancio consolidato

Articolo II.II.1 - Disposizioni generali relative alla redazione del bilancio d'impresa.

1. Il bilancio è redatto in conformità alle disposizioni della LISF e alla presente disciplina e rappresenta con chiarezza e in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, la situazione finanziaria e il risultato economico dell'esercizio.

2. Se le informazioni richieste dalle disposizioni del presente Regolamento non sono sufficienti a fornire una rappresentazione veritiera e corretta, nella nota integrativa sono fornite informazioni complementari, necessarie allo scopo.

3. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione del presente Regolamento è incompatibile con l'obbligo di cui al comma 1, la disposizione in questione è disapplicata per fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, nonché del risultato economico dell'esercizio. La disapplicazione di tale disposizione è menzionata nella nota integrativa e debitamente motivata con l'indicazione della sua influenza sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, nonché sul risultato economico dell'esercizio.

4. Gli amministratori dell'impresa redigono per ciascun esercizio il bilancio. L'esercizio si apre al 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio deve essere approvato dall'assemblea dei soci entro il 31 maggio dell'anno successivo.

5. Gli schemi dello stato patrimoniale e del conto economico sono riportati nell'allegato A.

6. Gli schemi dello stato patrimoniale e del conto economico sono costituiti da voci, contrassegnate da numeri arabi, da sotto-voci contrassegnate da lettere e da ulteriori dettagli informativi. Le voci, le sotto-voci e gli ulteriori dettagli informativi costituiscono i conti del bilancio.

7. È consentito introdurre nuove sotto-voci e/o ulteriori dettagli informativi, purché riconducibili alle voci previste. È ammessa altresì l'aggiunta di totali parziali e nuove voci, purché il loro contenuto non sia compreso in alcuna voce degli schemi previsti.

8. La struttura, la nomenclatura e la terminologia delle voci dello stato patrimoniale e del conto economico precedute da numeri arabi sono adattate quando la particolare natura dell'impresa lo richieda. È altresì consentito raggruppare le voci precedute da lettere minuscole qualora l'importo delle stesse sia irrilevante al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, nonché del risultato economico dell'esercizio, o qualora il raggruppamento favorisca la chiarezza. Nella nota integrativa le voci raggruppate devono essere presentate distintamente.

9. Devono essere indicati separatamente come sotto-voci delle voci considerate:

- i crediti, rappresentati o no da un titolo, verso IMPRESE COLLEGATE, di cui alle voci da 30 a 50 dell'attivo,
- i crediti, rappresentati o no da un titolo, verso imprese con le quali l'ente ha un legame di PARTECIPAZIONE, di cui alle voci da 30 a 50 dell'attivo,
- i debiti, rappresentati o no da un titolo, verso IMPRESE COLLEGATE, di cui alle voci 10, 20, 30 e 100 del passivo,
- i debiti, rappresentati o no da un titolo verso imprese con le quali l'ente ha un legame di PARTECIPAZIONE, di cui alle voci 10, 20, 30 e 100 del passivo.

10. Gli attivi aventi carattere subordinato sono indicati separatamente come sotto-voci delle poste dello schema e delle sotto-voci create a norma del precedente comma 9. Hanno carattere subordinato gli attivi rappresentati o no da un titolo ai quali si collegano dei diritti che possono essere esercitati in caso di liquidazione o di procedure concorsuali, solo dopo quelli degli altri creditori.

11. Le informazioni previste dai precedenti commi 9 e 10 sono riportate in nota integrativa.

12. Il bilancio è redatto in unità di euro, senza cifre decimali. Nel procedere agli arrotondamenti degli importi devono essere trascurati i decimali inferiori a 50 centesimi ed elevati all'unità superiore i decimali pari o maggiori di 50 centesimi. L'importo arrotondato delle voci va ottenuto per somma degli ammontari arrotondati delle sotto-voci. La somma algebrica delle differenze derivanti dagli arrotondamenti operati sulle voci è ricondotta tra le "altre attività/passività" per lo stato patrimoniale, tra "i proventi/oneri straordinari" per il conto economico.

Articolo II.II.2 - Disposizioni generali relative alla redazione del bilancio consolidato.

1. Le disposizioni del presente Regolamento riferite al bilancio d'impresa si applicano per quanto compatibili, e salvo quanto non diversamente previsto dagli articoli della Parte VII, anche in relazione alla redazione del bilancio consolidato.

2. Gli schemi dello stato patrimoniale consolidato e del conto economico consolidato sono riportati nell'allegato B.

3. Gli amministratori dell'impresa redigono per ciascun esercizio il bilancio consolidato. L'esercizio si apre al 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consolidato deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Articolo II.II.3 - Principi Generali

1. Le voci esposte nei bilanci d'impresa e nei bilanci consolidati sono rilevate e valutate conformemente ai seguenti principi generali:

a) si presume la continuità aziendale dell'impresa, nella nota integrativa gli amministratori spiegano i motivi della eventuale deroga a tale principio e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico;
b) i principi contabili e i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro, nella nota integrativa gli amministratori spiegano i motivi della eventuale deroga a tale principio e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico;
c) la rilevazione e la valutazione sono effettuate secondo il principio della prudenza, e in particolare:
    i. possono essere rilevati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura del bilancio;
    ii. sono rilevate tutte le passività che hanno origine nel corso dell'esercizio o nel corso di un esercizio precedente, anche se tali passività sono note solo tra la data di chiusura del bilancio e la data di formazione del bilancio stesso; e
    iii. sono rilevate tutte le RETTIFICHE DI VALORE negative, sia che l'esercizio si chiuda con una perdita, sia che si chiuda con un utile;
d) gli importi rilevati nello stato patrimoniale e nel conto economico sono rilevati secondo il principio della competenza e coerenza dettata dalla reciproca correlazione delle poste;
e) lo stato patrimoniale di apertura di un esercizio corrisponde allo stato patrimoniale di chiusura dell'esercizio precedente;
f) gli elementi delle voci dell'attivo e del passivo sono valutati separatamente;
g) al fine di non ridurre il contenuto informativo dei dati di bilancio, in attuazione dei principi di verità e di chiarezza è vietata la compensazione fra voci dell'attivo e del passivo, nonché fra quelle dei costi e dei ricavi;

h) la rilevazione e la presentazione delle voci nello stato patrimoniale e nel conto economico tengono conto della sostanza dell'operazione o del contratto in questione;
i) le voci rilevate nel bilancio sono valutate secondo il principio del PREZZO DI ACQUISTO o del COSTO DI PRODUZIONE fatti salvi i casi ove il presente Regolamento disponga diversamente; e
j) non occorre rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione, informativa e consolidamento previsti dal presente Regolamento quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti.

2. Fanno eccezione al principio del divieto di compensazione di partite di cui al precedente comma 1, lettera g) i casi connessi alla necessità di rappresentare correttamente la natura "di copertura" di alcune operazioni ovvero di assicurare immediatezza informativa per le caratteristiche stesse delle operazioni. Le compensazioni in tale ottica effettuate sono illustrate in nota integrativa avendo cura di indicare gli importi compensati come importi lordi.

3. Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è indicato l'importo dell'esercizio a cui si riferiscono lo stato patrimoniale e il conto economico e l'importo relativo alla voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se i conti non sono comparabili, quelli relativi all'anno precedente devono essere adattati; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità dello stesso devono essere segnalati e commentati in nota integrativa.

4. Le attività acquisite in nome e per conto di terzi sono rilevate tra i conti d'ordine. Di tali attività è data informativa nella nota integrativa.

5. Le attività e le passività detenute nell'esercizio dell'ufficio di trustee e quelle acquisite in nome proprio e per conto di terzi sono rilevate tra i conti d'ordine e delle stesse è fornita informativa in nota integrativa.

Articolo II.II.4 - Contabilizzazione a "data regolamento"

1. Allo scopo di consentire una rappresentazione della situazione finanziaria più aderente agli effettivi movimenti finanziari delle poste di bilancio d'impresa e consolidato, i conti "sopra la linea" sono redatti privilegiando, ove possibile, il momento del regolamento delle operazioni su quello della contrattazione.

2. Il sistema contabile rileva "sotto la linea" gli impegni contrattuali che prevedono un regolamento differito.

Articolo II.II.5 - Costanza applicativa

1. Allo scopo di rendere coerenti e raffrontabili nel tempo i dati di bilancio d'impresa e di quello consolidato, i criteri per la redazione dei conti del bilancio, nonché la struttura dello stato patrimoniale e del conto economico non possono essere modificati da un esercizio all'altro.

2. Deroghe alla disposizione di cui al comma precedente sono ammesse solo in circostanze eccezionali e allo scopo di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, nonché del risultato economico dell'esercizio.

3. Ogni eventuale deroga, corredata delle relative motivazioni, è indicata nella nota integrativa avendo cura di illustrare la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico.

Articolo II.II.6 - Collegamento tra contabilità e bilancio

1. Le modalità di tenuta del sistema contabile adottate dalle imprese devono consentire il raccordo tra le risultanze contabili e i conti del bilancio d'impresa e del bilancio consolidato.

2. Il sistema informativo – contabile deve permettere di reperire agevolmente tutti gli elementi informativi necessari ad assicurare tale raccordo. Analogamente, nel sistema informativo – contabile devono essere presenti e agevolmente reperibili tutti gli elementi informativi necessari a redigere la nota integrativa.

PARTE III
DISCIPLINA DELLE VALUTAZIONI DEGLI ELEMENTI DEL BILANCIO D'IMPRESA

Titolo I
Principi e criteri generali di valutazione degli elementi di bilancio

Articolo III.I.1 - Principi generali di valutazione

1. Gli amministratori tengono conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo, dei deprezzamenti degli elementi di bilancio e degli utili effettivamente realizzati alla data di chiusura dell'esercizio.

2. Le attività e le passività tra loro collegate sono valutate in modo coerente.

3. I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro. In casi eccezionali sono ammesse deroghe a tale principio, purché l'impresa rilevi sia gli effetti "retrospettivi", di competenza dei precedenti esercizi, sia gli effetti "correnti", di competenza dell'esercizio nel quale avviene la modifica del criterio, imputando detti effetti nel conto economico dell'esercizio nel quale avviene il mutamento del criterio. La parte "retrospettiva" va rilevata nella voce "proventi/oneri straordinari" e la parte "corrente" nelle voci ordinarie di pertinenza.

4. Nei casi di cui al comma precedente, l'impresa spiega in nota integrativa i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico, indicando gli importi della componente "retrospettiva" e di quella "corrente" originati dalla variazione del criterio.

Titolo II
Disposizioni relative allo Stato Patrimoniale

Articolo III.II.1 - Criteri Generali

1. Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella voce sotto la quale esso è riportato o nella nota integrativa è annotata la sua riconducibilità anche ad altre voci.

2. Le azioni proprie e le quote proprie, nonché le PARTECIPAZIONI in IMPRESE AFFILIATE, non possono essere iscritte in voci diverse da quelle a tal fine previste.

3. L'iscrizione degli elementi dell'attivo nelle immobilizzazioni o nell'attivo circolante dipende dalla relativa destinazione. Le voci 90 e 100 dell'attivo devono essere sempre valutate come immobilizzazioni. Gli altri

elementi iscritti nello stato patrimoniale vanno valutati come immobilizzazioni quando sono destinati a servire in maniera durevole all'attività dell'impresa.

4. Nella voce "Terreni e fabbricati" si indicano i diritti immobiliari e altri diritti assimilati così come definiti dall'ordinamento sammarinese.

5. Le RETTIFICHE DI VALORE sono iscritte nelle pertinenti voci del conto economico. Le riduzioni di valore per effetto delle predette rettifiche non possono essere mantenute se sono venuti meno i motivi che le hanno originate. Quest'ultima disposizione non si applica a RETTIFICHE DI VALORE relative all'avviamento.

6. Le voci dell'attivo circolante sono oggetto di RETTIFICHE DI VALORE per dare a tali elementi il valore, inferiore, del mercato o, in circostanze particolari, un altro valore inferiore che deve essere loro attribuito alla data di chiusura del bilancio. La valutazione al valore inferiore non può essere mantenuta se sono venuti meno i motivi che hanno originato le RETTIFICHE DI VALORE.

7. Le attività cedute in pegno a garanzia di debiti propri o di terzi, oppure che siano state date in garanzia a terzi devono figurare nelle rispettive voci dello stato patrimoniale. Le attività costituite in pegno o depositate in garanzia presso l'impresa devono figurare nel suo stato patrimoniale soltanto quando si tratti di depositi in contante presso la medesima.

8. In caso di prestiti concessi da un consorzio che riunisce varie imprese, ciascun ente che partecipa al consorzio deve indicare unicamente il suo apporto all'ammontare complessivo del prestito. Se, nel caso di un prestito concesso da un consorzio, l'ammontare dell'apporto accordato da una impresa è superiore all'importo effettivamente reso disponibile, detto ente deve far figurare l'eventuale importo aggiuntivo della garanzia fra le passività eventuali, fuori bilancio (nella voce 10 b) "altre garanzie").

9. I fondi gestiti in nome proprio ma per conto di terzi devono figurare nello stato patrimoniale solo se l'impresa è titolare delle attività ad essi afferenti. L'importo totale delle attività e degli impegni di questa natura è descritto nella nota integrativa. Tali fondi possono essere rappresentati nelle voci fuori bilancio, solo nei casi in cui in virtù delle disposizioni tempo per tempo vigenti questi possano essere esclusi dalla massa in caso di liquidazione coatta dell'impresa o procedure analoghe.

10. Le attività acquisite in nome e per conto di terzi non devono figurare nello stato patrimoniale.

Articolo III.II.2 - Immobilizzazioni Immateriali

1. Il costo delle IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI, rappresentate dai costi di impianto e di ampliamento, dai costi di ricerca e di sviluppo e dagli altri costi pluriennali, è ammortizzato entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati.

2. Il costo dell'avviamento è ammortizzato entro cinque anni. È consentito alle imprese destinatarie di ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo di durata superiore, a condizione che esso non superi la durata per l'utilizzazione dell'attivo in questione e sia fornita adeguata motivazione in nota integrativa. In ogni caso il periodo di ammortamento del costo dell'avviamento non può superare i 10 anni che decorrono dalla data di iscrizione a bilancio dell'avviamento, ovvero, per l'avviamento già iscritto a bilancio alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, dal primo esercizio di applicazione.

3. Alle IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI relative ai diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno, alle concessioni, alle licenze, ai marchi e ai diritti e beni simili e ai relativi acconti versati si applicano le disposizioni dell'articolo seguente.

4. La rivalutazione delle IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI è possibile solo se consentita da esplicite norme di legge.

Articolo III.II.3 - Immobilizzazioni materiali

1. Il costo delle IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, viene sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento sono motivate nella nota integrativa.

2. Le IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI che, alla data di chiusura dell'esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore al costo o al valore determinato a norma del comma 1 sono iscritte a tale minore valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

3. La rivalutazione delle IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI è possibile solo se consentita da esplicite norme di legge.

Articolo III.II.4 - Immobilizzazioni finanziarie

1. Le IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE quotate e non quotate, ivi comprese le PARTECIPAZIONI, sono valutate al costo di acquisto. Esse sono svalutate nel caso di deterioramento duraturo della situazione dell'emittente nonché della capacità di rimborso del debito da parte del Paese di residenza di questi, ad eccezione quindi dei casi in cui l'emittente o il Paese di residenza di questi siano soggetti a misure restrittive che ne impediscano od ostacolino l'adempimento degli impegni finanziari assunti. In deroga a quanto previsto dal presente comma, le quote di OIC sono valorizzate al Net Asset Value.

2. È ammessa la facoltà di svalutare gli STRUMENTI FINANZIARI immobilizzati al fine di tenere conto dell'andamento di mercato degli stessi, fermo restando l'esigenza di coerenza valutativa in presenza di OPERAZIONI DI COPERTURA.

3. Qualora il risultato delle valutazioni delle PARTECIPAZIONI al costo di acquisto sia maggiore del valore della quota corrispondente del patrimonio netto della partecipata, tale maggiore valore è oggetto di motivazione in nota integrativa.

4. Agli STRUMENTI FINANZIARI, QUOTATI e non quotati in mercati organizzati, che rappresentano OPERAZIONI FUORI BILANCIO, si applicano i criteri di valutazione indicati nel comma 1, se tali valori costituiscono IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE.

5. Le svalutazioni non possono essere mantenute, se sono venuti meno i motivi che le hanno originate.

6. La rivalutazione delle PARTECIPAZIONI è possibile solo se consentita da esplicite norme di legge.

Articolo III.II.5 - Attività non costituenti immobilizzazioni

1. I crediti sono valutati al presumibile valore di realizzazione. A tale scopo, le imprese adottano una metrica valutativa commisurata alla qualità del credito, procedendo a:

a) svalutazioni analitiche per le esposizioni creditizie deteriorate, che tengano conto dell'affidabilità dei singoli debitori;
b) svalutazioni forfetarie per i crediti *in bonis* che tengano conto dello scadimento qualitativo di insiemi omogenei di debitori (ad es. per comparto economico di appartenenza del debitore) ovvero del rischio storicamente latente nel portafoglio crediti. L'importo delle svalutazioni forfetarie è indicato in nota integrativa.

2. Il metodo della svalutazione forfetaria può essere utilizzato anche per le esposizioni creditizie deteriorate se di ammontare contenuto, determinato sulla base dei criteri stabiliti dall' art. III.II.6, comma 3.

3. I criteri di valutazione di cui ai commi precedenti si applicano anche alle garanzie rilasciate e agli impegni che comportano l'assunzione di rischi di credito.

4. È ammessa la costituzione di fondi nel passivo dello stato patrimoniale, purché tali fondi siano destinati a fronteggiare rischi su crediti solo eventuali. La svalutazione degli elementi dell'attivo è effettuata esclusivamente mediante la rettifica diretta in diminuzione del valore degli elementi a cui si riferiscono. Pertanto, non è ammessa nel passivo l'iscrizione di fondi rettificativi.

5. Gli STRUMENTI FINANZIARI, non costituenti IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE, QUOTATI o non quotati in mercati organizzati, sono valutati secondo il principio del "*fair value*". Quest'ultimo è determinato:

a) nel caso di STRUMENTI FINANZIARI per i quali sia possibile individuare facilmente un mercato organizzato, al valore di mercato; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per un dato strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento

analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello delle sue componenti o dello strumento analogo;

b) nel caso di STRUMENTI FINANZIARI per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato organizzato, al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, purché questi modelli e tecniche di valutazione assicurino una ragionevole approssimazione al valore di mercato.

6. Gli STRUMENTI FINANZIARI che non possono essere valutati attendibilmente mediante uno dei metodi descritti alle lettere a) e b) del quinto comma, sono valutati in base al PREZZO DI ACQUISTO o al COSTO DI PRODUZIONE, nella misura in cui sia possibile effettuare tale valutazione.

7. Agli STRUMENTI FINANZIARI, QUOTATI e non quotati nei mercati organizzati, che rappresentano OPERAZIONI FUORI BILANCIO, si applica il criterio di valutazione di cui al comma 5 del presente articolo, se tali valori non costituiscono IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE.

8. Le disposizioni del precedente comma 5:

a) si applicano soltanto alle seguenti attività:
   i. STRUMENTI FINANZIARI detenuti come elementi del portafoglio di negoziazione;
   ii. STRUMENTI FINANZIARI derivati;
b) non si applicano:
   i. agli STRUMENTI FINANZIARI non derivati del portafoglio immobilizzato;
   ii. ai prestiti e ai crediti originati dall'impresa e non detenuti a scopo di negoziazione; e
   iii. alle PARTECIPAZIONI in IMPRESE FIGLIE, COLLEGATE e in joint venture, agli strumenti di capitale emessi dall'impresa, ai contratti che prevedono un corrispettivo potenziale nell'ambito di un'operazione di aggregazione aziendale, nonché ad altri strumenti finanziari le cui specificità esigono, secondo quanto generalmente ammesso, una contabilizzazione diversa da quella degli altri STRUMENTI FINANZIARI.

9. In deroga all'articolo II.II.3, comma 1, lettera c), le variazioni del valore degli STRUMENTI FINANZIARI valutati a norma del precedente comma 5, sono incluse nel conto economico tranne nei casi sotto elencati, in cui tali variazioni sono imputate direttamente a una riserva di *fair value*:

- lo strumento oggetto di valutazione è uno strumento di copertura nell'ambito di una OPERAZIONE DI COPERTURA rispetto al quale la normativa consente di non iscrivere nel conto economico la totalità o parte della variazione del valore; o
- la modifica del valore si riferisce a una differenza di cambio su un elemento monetario che è parte di un investimento netto dell'impresa in un'entità estera.

10. Per la valutazione di attività diverse da quelle indicate nei commi precedenti e che non costituiscono immobilizzazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel presente articolo.

11. Le svalutazioni effettuate ai sensi del presente articolo non possono essere mantenute se sono venuti meno i motivi che le hanno originate.

Articolo III.II.6 - Svalutazioni analitiche e forfetarie

1**.** Le svalutazioni analitiche di cui all'art. III.II.5 comma 1 del presente Regolamento sono effettuate avendo riguardo alla capacità dei singoli debitori di assolvere al servizio del debito e di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte. A tale scopo è necessario che l'impresa sia in grado di rilevare con tempestività i segnali di debolezza della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dei soggetti affidati, tali da determinare un nuovo valore di presumibile realizzo, individuato tenendo conto anche del grado di copertura assicurato dalle eventuali garanzie (di tipo personale e/o reale) che assistono il credito.

2. Le imprese procedono al costante aggiornamento delle informazioni disponibili circa il merito creditizio della propria clientela (tenuto conto delle eventuali azioni, giudiziali o meno, intraprese dall'impresa per il recupero del credito), operando le conseguenti riclassificazioni degli affidamenti, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dal Regolamento, nei portafogli relativi alle esposizioni creditizie deteriorate di pertinenza. Le eventuali RETTIFICHE DI VALORE sono determinate, secondo il prudente apprezzamento degli organi amministrativi, in ragione anche della "effettività" e "regolarità" delle garanzie acquisite e del valore corrente dei beni posti a garanzia.

3. Le imprese possono effettuare rettifiche di tipo forfetario anche sulle esposizioni creditizie deteriorate, in alternativa alle svalutazioni di tipo analitico, purché su posizioni di importo contenuto. L'ammontare da considerarsi "contenuto" va riferito sia al singolo credito che all'ammontare delle esposizioni creditizie deteriorate oggetto di svalutazione forfetaria. A tale scopo, si considerano di "importo contenuto" le esposizioni creditizie deteriorate per le quali siano rispettate le seguenti soglie di significatività:

- valore della singola esposizione lorda non superiore allo 0,5% del patrimonio di vigilanza;
- valore complessivo delle esposizioni lorde oggetto di svalutazione forfetaria non superiore al 5% del patrimonio di vigilanza.

Il valore delle esposizioni creditizie deteriorate da considerare ai fini del calcolo dei richiamati tassi di incidenza è al lordo di eventuali svalutazioni analitiche e forfetarie apportate ai crediti.

4. Per i crediti *in bonis* si procede a svalutazioni di tipo forfetario determinando le relative rettifiche a seconda della categoria omogenea di crediti (es. medesimo comparto economico, localizzazione geografica, classe dimensionale, ecc.).

5. Per i crediti (per cassa e di firma) non garantiti verso debitori residenti nei Paesi appartenenti alla zona B si eseguono svalutazioni di tipo forfetario per il rischio Paese. Le esposizioni non sono oggetto di

svalutazione forfetaria qualora siano assistite da garanzie reali o personali da parte di soggetti residenti in PAESI DELLA ZONA A e tali garanzie sono dirette esplicitamente a neutralizzare il rischio Paese.

6. I crediti non garantiti verso debitori residenti in PAESI DELLA ZONA B possono essere oggetto di svalutazioni forfetarie qualora fattori di natura economica, finanziaria o politica rendano problematico il rimborso dei crediti, indipendentemente dalle condizioni di solvibilità dei singoli debitori. L'apprezzamento del rischio paese tiene conto della performance sul servizio del debito sovrano (moratorie, accordi di ristrutturazione del debito, ecc.), dell'incremento degli spread pagati sui titoli del debito pubblico, del deterioramento dei rating attribuiti al di sotto del livello "*investment grade*".

7. Le RETTIFICHE DI VALORE di tipo forfetario sono effettuate sulla base di tutte le evidenze informative disponibili che consentano di apprezzare il livello di rischio della categoria omogenea di crediti considerata e la sua prevedibile evoluzione. Nel determinare tali rettifiche le imprese tengono conto delle eventuali svalutazioni analitiche già effettuate con riguardo alle singole posizioni.

8. Ai fini della determinazione delle rettifiche forfetarie possono essere utilizzati indicatori statistici che consentono di apprezzare il grado di irrecuperabilità ritenuto statisticamente "normale" associato a classi del portafoglio crediti ritenute omogenee sotto il profilo della qualità, della tipologia di debitori (settore di attività economica, classe dimensionale, ecc.) ovvero la tipologia di operazioni (durata, garanzia, tassi, ecc.). In assenza di adeguate serie storiche in grado di assicurare robustezza statistica, la svalutazione forfetaria è rimessa al prudente apprezzamento degli organi amministrativi.

9. Le metodologie utilizzate per le valutazioni di tipo forfetario devono essere adeguatamente formalizzate e approvate dal Consiglio di Amministrazione delle imprese. Eventuali variazioni apportate nel tempo alle suddette metodologie devono essere preventivamente documentate, motivate e sottoposte alle valutazioni dell'organo consiliare.

10. Nelle riduzioni di valore, connesse alle svalutazioni forfetarie, relative a crediti acquisiti a un valore inferiore a quello nominale, le imprese tengono conto dello sconto ottenuto nell'acquisto di detti crediti.

11. I crediti commerciali impagati da almeno 3 mesi, per capitale e/o per interessi, concorrono a determinare l'aggregato crediti non garantiti per l'intero valore nominale.

Articolo III.II.7 - Operazioni in valuta

1. Le ATTIVITÀ E PASSIVITÀ DENOMINATE IN VALUTA sono valutate al tasso di cambio a pronti corrente alla data di chiusura dell'esercizio.

2. Le OPERAZIONI FUORI BILANCIO in valuta sono valutate al tasso di cambio a pronti corrente alla data di chiusura dell'esercizio, se si tratta di operazioni a pronti non ancora regolate ovvero, se si tratta di operazioni

a termine, al tasso di cambio a termine corrente alla suddetta data per le scadenze corrispondenti alle operazioni oggetto di valutazione.

3. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli III.I.1, comma 2 in relazione alle OPERAZIONI DI COPERTURA.

4. La differenza tra il valore corrente, determinato ai sensi dei commi precedenti, degli elementi dell'attivo e del passivo e delle OPERAZIONI FUORI BILANCIO e il valore contabile degli stessi elementi e operazioni è inclusa nel conto economico nel saldo della voce 60 "Profitti (perdite) da operazioni finanziarie". Qualora detta differenza sia relativa a OPERAZIONI FUORI BILANCIO di copertura di attività immobilizzate e passività, essa va imputata nelle voci del conto economico 10 (interessi attivi e proventi assimilati) o 20 (interessi passivi e oneri assimilati).

Articolo III.II.8 - Contabilizzazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto

1. In alternativa a quanto disposto dal precedente articolo III.II.4, le PARTECIPAZIONI in IMPRESE CONTROLLATE e COLLEGATE possono essere valutate in base al valore della frazione, corrispondente alla quota di PARTECIPAZIONE, di patrimonio netto della partecipata, rettificato annualmente secondo quanto disposto nel successivo comma 5.

2. Il nuovo criterio di valutazione delle IMPRESE CONTROLLATE e COLLEGATE può essere adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, che ne indichi le motivazioni sottostanti e gli effetti sul patrimonio dell'impresa. La delibera, unitamente al parere del Collegio Sindacale, deve essere trasmessa entro 10 giorni dall'adozione alla BANCA CENTRALE.

3. Se al momento della prima applicazione del metodo il valore della PARTECIPAZIONE determinato ai sensi del dell'articolo III.II.4 comma 1 (costo di acquisto) è superiore alla corrispondente frazione del patrimonio netto della partecipata, la differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, viene ammortizzata secondo le disposizioni del presente Regolamento. Se il valore della PARTECIPAZIONE è inferiore alla corrispondente frazione del patrimonio della partecipata, la differenza, è contabilizzata, per la parte non attribuibile a elementi dell'attivo o del passivo della partecipata, in una riserva non distribuibile oppure, quando sia dovuta alla previsione di un'evoluzione sfavorevole dei futuri risultati economici della partecipata, nei fondi per rischi ed oneri. Nella nota integrativa è indicato l'importo della differenza e le motivazioni sottostanti l'adozione del criterio di valutazione al patrimonio netto.

4. La differenza di cui al comma 3 è calcolata con riferimento ai valori esistenti al momento della prima applicazione del metodo. Tale differenza può anche essere determinata secondo i valori esistenti alla data di acquisizione della PARTECIPAZIONE oppure, se all'acquisizione si è proceduto in più riprese, alla data in cui le azioni o quote sono diventate una PARTECIPAZIONE. Per il calcolo della differenza gli elementi dell'attivo

e del passivo e le OPERAZIONI FUORI BILANCIO della partecipata che sono stati valutati secondo criteri non uniformi a quelli seguiti dalla partecipante possono essere valutati nuovamente. Se non si procede a nuove valutazioni, nella nota integrativa è fatta menzione di tale circostanza.

5. Al valore della PARTECIPAZIONE risultante dall'ultimo bilancio approvato è sommata o detratta, se non già contabilizzata, la variazione in aumento o in diminuzione, intervenuta nell'esercizio, del valore del patrimonio netto della partecipata corrispondente alla quota di PARTECIPAZIONE e sono detratti i dividendi ad essa corrispondenti. Se la variazione è in aumento e supera i dividendi riscossi o esigibili, l'eccedenza viene iscritta in una riserva non distribuibile senza interessare il conto economico.

6. Per l'applicazione del metodo si applicano le eliminazioni di cui all'articolo VII.II.5 comma 1 se ne sono noti o accessibili gli elementi. Si applicano altresì le disposizioni del comma 2 del medesimo articolo.

PARTE IV
CONTABILIZZAZIONE DELLE SINGOLE POSTE DEL BILANCIO D'IMPRESA

Titolo I
Voci dell'attivo patrimoniale

Articolo IV.I.1 - Criteri generali di contabilizzazione degli elementi dell'attivo patrimoniale

1. I crediti derivanti da contratti di finanziamento sono contabilizzati in bilancio per l'importo erogato, al netto dei relativi rimborsi. Sono inclusi i crediti per interessi scaduti e non ancora percepiti nonché i crediti per interessi di mora ritenuti recuperabili.

2. Gli STRUMENTI FINANZIARI del portafoglio immobilizzato e non immobilizzato sono iscritti nell'attivo per un importo che include (che esclude) le quote maturate delle differenze negative (positive) tra il costo di acquisto e il valore di rimborso alla scadenza degli STRUMENTI FINANZIARI stessi.

3. La determinazione del valore degli STRUMENTI FINANZIARI non immobilizzati è effettuata con riferimento al valore alla data di chiusura del bilancio. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. III.I.1, comma 3 del presente Regolamento.

Articolo IV.I.2 - Consistenza di cassa e disponibilità presso banche centrali ed enti postali (voce n. 10)

1. La voce comprende le valute aventi corso legale, comprese le banconote e le monete divisionali estere, i vaglia, gli assegni circolari e postali nonché i titoli equiparati, le cedole e titoli esigibili a vista. Sono, altresì, comprese le monete e le medaglie da collezione nonché l'oro, l'argento e i valori bollati.

2. Le consistenze verso BANCA CENTRALE della Repubblica di San Marino nonché le eventuali disponibilità presso enti postali sammarinesi diverse da quelle indicate al comma 1, devono essere iscritte come crediti verso enti creditizi (voce 30 dell'attivo) o come crediti verso clientela (voce 40 dell'attivo).

Articolo IV.I.3 - Titoli del Tesoro e altri strumenti finanziari ammissibili al rifinanziamento presso banche centrali (voce n. 20)

1. Questa voce comprende sotto a), in quanto titoli pubblici e strumenti finanziari assimilati, i buoni del tesoro, i certificati del tesoro ed altri titoli di credito analoghi di enti pubblici, purché siano ammissibili al rifinanziamento presso banche centrali. I titoli pubblici che non rispondono al predetto requisito vanno indicati nella sottovoce 50 a) dell'attivo.

2. Questa voce comprende sotto b), in quanto ammissibili, tutti gli strumenti finanziari in portafoglio, acquistati da un ENTE CREDITIZIO o da un cliente, qualora siano ammissibili al rifinanziamento presso banche centrali.

Articolo IV.I.4 - Crediti verso enti creditizi (voce n. 30)

1. Nella presente voce figurano tutti i crediti verso ENTI CREDITIZI qualunque sia la loro forma tecnica, ad eccezione di quelli rappresentati da STRUMENTI FINANZIARI che occorre ricondurre nella voce n. 50 "Obbligazioni e altri strumenti finanziari di debito".

2. I crediti verso imprese diverse da quelli di cui al primo comma devono essere esposti nella voce 40 dell'attivo.

3. Tra i crediti verso enti creditizi figura il controvalore delle operazioni di riporto e di pronti contro termine, nelle quali l'impresa cessionaria ha l'obbligo di rivendita a termine dei titoli alla banca cedente. L'importo iscritto è pari al prezzo pagato a pronti. Le attività trasferite a pronti continuano a figurare nel portafoglio della banca cedente.

4. Nella voce "crediti verso enti creditizi – a vista" sono ricompresi i saldi contabili a credito registrati sui conti reciproci accesi per servizi resi.

Articolo IV.I.5 - Crediti verso clientela (voce n. 40)

1. Nella presente voce figurano i crediti derivanti da contratti di finanziamento alla clientela, qualsiasi sia la forma tecnica, a condizione che e, nella misura in cui, vi sia stata l'effettiva erogazione del prestito. I crediti non ancora erogati, seppure rilevati tra le evidenze contabili a "data contrattazione", non sono compresi nella presente voce, bensì nella pertinente voce degli impegni. I crediti rappresentati da STRUMENTI FINANZIARI sono appostati nella voce 50 "Obbligazioni e altri STRUMENTI FINANZIARI di debito".

2. I versamenti parziali ricevuti a fronte di crediti scaduti o in sofferenza sono portati in diretta riduzione del valore dei crediti stessi. I versamenti ricevuti anticipatamente a fronte di crediti non ancora scaduti devono figurare nelle voci del passivo, "debiti verso clientela" ovvero "altre passività", a seconda che i versamenti stessi siano fruttiferi o meno di interessi.

3. Nella presente voce occorre comprendere anche i crediti derivanti da contratti di leasing finanziario per canoni scaduti e non ancora percepiti e i connessi crediti per interessi di mora.

4. Tra i "crediti verso clientela" figura il controvalore delle operazioni di riporto e di pronti contro termine, nelle quali il cliente ha l'obbligo di riacquisto a termine dei titoli ceduti a pronti all'impresa. L'importo iscritto è pari al prezzo pagato a pronti.

Articolo IV.I.6 - Obbligazioni e altri STRUMENTI FINANZIARI di debito (voce n. 50)

1. Figurano, nella presente voce, tutti gli STRUMENTI FINANZIARI di debito presenti nel portafoglio dell'impresa, non rientranti nella voce 20, sia immobilizzati che non immobilizzati, quali i TITOLI DI STATO, le obbligazioni, i certificati di deposito e gli altri STRUMENTI FINANZIARI a reddito fisso o variabile, indicizzati in base a un parametro predeterminato (ad es. il tasso di interesse interbancario).

2. In conformità al principio della prevalenza della sostanza sulla forma, l'eventuale acquisto di obbligazioni proprie non può trovare allocazione nel portafoglio di proprietà della banca e il relativo valore deve essere portato direttamente in diminuzione delle obbligazioni iscritte nel passivo con conseguente variazione anche delle connesse voci presenti nelle tabelle di nota integrativa.

3. Gli STRUMENTI FINANZIARI sono considerati IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE, quindi, assoggettati alle relative regole di valutazione ai sensi del precedente art. III.II.4., solo se destinati a scopi di stabile investimento da parte dell'impresa.

Articolo IV.I.7 - Azioni, quote ed altri strumenti finanziari di capitale (voce n. 60)

1. La voce include tutti gli STRUMENTI FINANZIARI che hanno natura di titoli di capitale (azioni e quote) non immobilizzati. In essa figurano anche le quote di OIC.

Articolo IV.I.8 - Partecipazioni (voce n. 70) e Partecipazioni in imprese del gruppo (voce n. 80)

1. Nella voce n. 70 rientrano tutti i diritti, rappresentati o meno da titoli, nel capitale di altre imprese, che realizzano una situazione di legame durevole, diverse da quelle di cui al comma successivo.

2. Nella voce n. 80 rientrano le PARTECIPAZIONI detenute in imprese del GRUPPO.

Articolo IV.I.9 - Immobilizzazioni immateriali (voce n. 90)

1. Sono considerate IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI e figurano nella presente voce gli elementi patrimoniali di cui all'art. I.I.2 del presente Regolamento, alla definizione "IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI".

2. L'avviamento può essere contabilizzato solo se acquisito a titolo oneroso. Tale onere, al pari degli altri costi pluriennali, sono iscritti nei conti dell'attivo solo con il consenso specifico del Collegio Sindacale, che è rilasciato in sede di redazione del bilancio.

3. È incluso tra le IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI anche il costo dei beni immateriali oggetto di contratti di leasing finanziario. Per questi ultimi non è richiesto il consenso specifico del Collegio Sindacale. Nella categoria dei contratti di leasing rientrano anche i beni in attesa di prima locazione (acquistati dall'impresa a fronte di un contratto di leasing già stipulato con la clientela) e i beni detenuti a fronte di contratti risolti, il

cui importo è dettagliato in apposita sotto voce per distinguere la componente riconducibile alle situazioni di risoluzione per inadempimento del conduttore.

Articolo IV.I.10 - Immobilizzazioni materiali (voce n. 100)

1. Sono considerate IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI e figurano nella presente voce gli elementi patrimoniali di cui all'art. I.I.2 del presente Regolamento, alla definizione "IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI".

2. Nella voce rientrano, altresì, gli altri beni materiali destinati ad essere utilizzati durevolmente dall'impresa.

3. È incluso tra le IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI il costo dei beni oggetto di contratti di leasing finanziario. Nella categoria dei contratti di leasing rientrano anche i beni in attesa di prima locazione (acquistati dall'impresa a fronte di un contratto di leasing già stipulato con la clientela) e i beni detenuti a fronte di contratti risolti, il cui importo è dettagliato in apposita sotto voce per distinguere la componente riconducibile alle situazioni di risoluzione per inadempimento del conduttore.

4. Nella sottovoce c) sono indicati i Terreni e Fabbricati detenuti dall'impresa nell'ambito della propria attività.

Articolo IV.I.11 - Capitale sottoscritto e non versato (voce n. 110)

1. Forma oggetto di rilevazione la quota di capitale sottoscritto e non versato, con specifica evidenza dell'ammontare del capitale richiamato.

Articolo IV.I.12 - Azioni o quote proprie (voce n. 120)

1. Nella voce rientrano le azioni proprie acquistate dall'impresa. Dell'operazione viene data dettagliata informativa nella nota integrativa.

Articolo IV.I.13 - Altre attività (voce n. 130)

1. Nella presente voce sono rilevate tutte le attività non riconducibili nelle altre voci dell'attivo. In essa figurano anche eventuali rimanenze (di "saldo debitore") di partite viaggianti e sospese non attribuite ai conti di pertinenza.

2. Sono, inoltre, inclusi i depositi in contante non fruttiferi di interessi presso organismi di compensazione a fronte di operazioni su CONTRATTI DERIVATI (cd. margini di garanzia). Formano oggetto di rilevazione anche le eventuali rivalutazioni di OPERAZIONI FUORI BILANCIO su STRUMENTI FINANZIARI, su valute, su tassi di interessi, su indici di borsa o su altre attività, a prescindere dalla finalità se di negoziazione o di copertura.

Articolo IV.I.14 - Ratei e risconti attivi (voce n. 140)

1. I ratei e i risconti sono separatamente indicati nello stato patrimoniale in apposite sottovoci dell'attivo. Le imprese destinatarie rettificano direttamente, in aumento o in diminuzione, i conti dell'attivo e del passivo ai quali si riferiscono i ratei e i risconti attivi, nei seguenti casi:

a) nei conti dell'attivo, in relazione agli interessi maturati su crediti e titoli;
b) nei conti del passivo, in relazione a interessi maturati su debiti, rappresentati o meno da titoli, che includono interessi "anticipati", ivi compreso il disaggio di emissione sulle obbligazioni e sui certificati di deposito.

2. In ogni caso, le rettifiche di rilevanza apprezzabile sono illustrate in nota integrativa.

3. I ratei e risconti relativi ai differenziali o margini rivenienti da CONTRATTI DERIVATI di copertura del rischio di tasso di interesse delle attività e passività fruttifere di interessi sono considerati in aumento o diminuzione delle predette attività e passività.

Titolo II
Voci del Passivo Patrimoniale

Articolo IV.II.1 - Debiti verso enti creditizi (voce n. 10)

1. Nella presente voce figurano tutti i debiti derivanti da operazioni dell'impresa che redige il bilancio nei confronti di ENTI CREDITIZI nazionali o esteri, indipendentemente dalla loro fattispecie. Ne sono esclusi soltanto i debiti che sono rappresentati da obbligazioni o altri titoli e che vanno iscritti alle voci 30 e 100 del passivo.

2. Tra i debiti verso ENTI CREDITIZI figura l'ammontare del controvalore degli STRUMENTI FINANZIARI ricevuto dalla banca cedente a pronti nelle operazioni di pronti contro termine e riporti nelle quali l'impresa cessionaria assume l'obbligo di rivendita a termine.

3. Nella voce "debiti verso ENTI CREDITIZI – a vista" sono ricompresi i saldi contabili a debito registrati sui conti reciproci accesi per servizi resi.

Articolo IV.II.2 - Debiti verso clientela (voce n. 20)

1. Nella presente voce figurano tutti gli importi, ad eccezione di quelli rappresentati da STRUMENTI FINANZIARI che occorre ricondurre nella voce n. 30, qualunque sia la loro fattispecie, dovuti a creditori diversi dagli ENTI CREDITIZI. Nella nota integrativa è indicata la composizione dei debiti verso la clientela avendo cura di distinguere fra conti correnti e depositi a risparmio, a termine o con preavviso, e altre passività della specie nei confronti della clientela.

2. Tra i debiti verso clientela figura l'ammontare del controvalore degli STRUMENTI FINANZIARI ricevuto dalla impresa cedente a pronti nelle operazioni di pronti contro termine e riporti nelle quali il cliente cessionario a pronti assume l'obbligo di rivendita a termine.

3. I buoni fruttiferi sono ricompresi nella sottovoce corrispondente solo se non rappresentati da un titolo cedibile.

Articolo IV.II.3 - Debiti rappresentati da STRUMENTI FINANZIARI (voce n. 30)

1. Nella presente voce, oltre alle obbligazioni e ai certificati di deposito, figurano, nella sottovoce "altri strumenti finanziari", le proprie accettazioni negoziate, le cambiali in circolazione nonché i titoli atipici di cui all'art. II.III.8 del Regolamento n.2007-07.

2. Devono essere ricompresi anche gli STRUMENTI FINANZIARI di debito che, alla data di riferimento del bilancio, risultano scaduti ma non ancora rimborsati.

3. I debiti rappresentati da strumenti finanziari sono esposti al netto dei titoli di debito di propria emissione riacquistati.

4. Sono considerate accettazioni proprie unicamente le accettazioni emesse dall'ENTE CREDITIZIO per il proprio rifinanziamento e sulle quali esso figura come primo debitore («trattario»).

Articolo IV.II.4 - Altre passività (voce n. 40)

1. Per la determinazione del contenuto della presente voce è osservata la disposizione prevista per il contenuto speculare della voce "Altre attività". Formano, altresì, oggetto di rilevazione i mezzi di pagamento tratti sulla banca, quali, ad es., gli assegni circolari.

Articolo IV.II.5 - Ratei e Risconti passivi (voce n. 50)

1. Per la determinazione del contenuto della presente voce è osservata la disposizione prevista per il contenuto speculare della voce "Ratei e risconti attivi".

Articolo IV.II.6 - Trattamento di fine rapporto di lavoro (voce n. 60)

1. Nella voce figura l'ammontare complessivo delle quote di TFR destinate ai dipendenti dell'impresa.

Articolo IV.II.7 - Fondi per rischi e oneri (voce n. 70)

1. I fondi per rischi e oneri sono destinati a coprire esclusivamente le perdite, gli oneri o i debiti di natura determinata, di esistenza probabile o certa, dei quali, tuttavia, alla data di chiusura dell'esercizio sono indeterminati l'ammontare o la data di sopravvenienza. I suddetti fondi non possono avere la funzione di rettificare i valori dell'attivo e non possono superare l'importo necessario alla copertura delle perdite, degli oneri o dei debiti a fronte dei quali sono stati costituiti.

2. Nella sottovoce a) "fondi di quiescenza e obblighi similari" formano oggetto di rilevazione i fondi di previdenza complementare.

3. Nella sottovoce c) "altri fondi" sono rilevati anche i fondi (diversi dai fondi rischi su crediti) accantonati a fronte delle perdite di valore calcolate, in base all'articolo III.II.5 del presente Regolamento, sulle garanzie rilasciate e sugli impegni iscritti nelle voci 10 e 20 delle Garanzie e Impegni.

Articolo IV.II.8 - Fondi rischi su crediti (voce n. 80)

1. I "Fondi rischi su crediti" includono tutti i fondi che siano destinati a fronteggiare rischi di credito soltanto eventuali e che, pertanto, non abbiano funzione rettificativa. Di conseguenza tali fondi rientrano, quali componenti positive, nel patrimonio di vigilanza supplementare (cfr. articolo VII.II.3 dei Regolamenti n. 2007-07 e 2011-03 e articolo 40 del Regolamento n. 2006-03). Rientrano nella presente voce gli accantonamenti effettuati a valere sui canoni futuri relativi ai contratti di leasing finanziario, destinati anch'essi a fronteggiare rischi di credito solo eventuali. L'alimentazione del fondo rischi su crediti è effettuata mediante appositi accantonamenti a carico del conto economico da indicare nella voce 130 "Accantonamenti ai fondi rischi su crediti" e non attraverso destinazione dell'utile di esercizio.

Articolo IV.II.9 - Fondo rischi finanziari generali (voce n. 90)

1. La funzione del fondo rischi finanziari generali è quella di coprire il rischio generale d'impresa al quale quest'ultima è esposta. Essendo assimilabile a una riserva patrimoniale, rappresenta una componente positiva del patrimonio di vigilanza di base (cfr. articolo VII.II.2 dei Regolamenti n. 2007-07 e 2011-03 e articolo 40 del Regolamento n. 2006-03). Il saldo delle dotazioni e dei prelievi (variazione netta) fatto registrare dal fondo durante l'esercizio è iscritto, con il pertinente segno algebrico, nella voce 230 del conto economico "Variazione del fondo rischi finanziari generali". Pertanto, la costituzione, l'alimentazione e l'utilizzazione del fondo non possono avvenire in sede di attribuzione dell'utile di esercizio.

Articolo IV.II.10 - Passività subordinate (voce n. 100)

1. Nella presente voce figurano le passività subordinate emesse dall'impresa anche sotto forma di titoli (cfr. parte VII dei Regolamenti n. 2007-07 e 2011-03 e art. 40 del Regolamento n. 2006-03) ovvero quelle passività, rappresentate o no da un titolo, che per contratto, in caso di liquidazione, possono essere fatti valere soltanto dopo che siano stati soddisfatti gli altri creditori.

Articolo IV.II.11 - Capitale sottoscritto (voce n. 110)

1. Questa voce comprende tutti gli importi che, qualunque ne sia la denominazione precisa nella fattispecie, devono essere considerati, in relazione alla forma giuridica dell'impresa in questione, come quote nel capitale proprio dell'ente sottoscritte dai soci e da altri conferenti.

Articolo IV.II.12 - Sovrapprezzi di emissione (voce n. 120)

1. Nella voce sono rilevati gli ammontari, quali differenze positive, originati dall'emissione di azioni ad un prezzo superiore al loro valore nominale, ivi comprese quelle derivate dalla conversione di obbligazioni.

Articolo IV.II.13 - Riserve (voce n. 130) e Riserve di rivalutazione (voce n. 140)

1. Nella voce 130 sottovoce b), "riserva per azioni o quote proprie", deve essere iscritta la riserva indisponibile pari all'importo delle azioni o quote proprie iscritto nella voce n. 120 dell'attivo. La quota disponibile di detta riserva, eventualmente costituita in virtù di disposizioni statutarie e/o in base a delibera assembleare, deve essere registrata, rispettivamente, nella sottovoce c), "riserve statutarie", ovvero nella sottovoce d), "altre riserve".

Articolo IV.II.14 - Utili (perdite) portati(e) a nuovo (voce n. 150)

1. Nella voce figurano gli utili o le perdite portate a nuovo.

Articolo IV.II.15 - Utile (perdita) di esercizio (voce n. 160)

1. Nella voce figura il risultato o la perdita dell'esercizio.

Titolo III
Garanzie e Impegni

Articolo IV.III.1 - Garanzie rilasciate (voce n. 10)

1. Nella presente voce figurano tutte le operazioni con le quali l'impresa ha garantito le obbligazioni di un terzo.

2. La nota integrativa precisa la natura e l'ammontare di qualsiasi tipo di rischio eventuale che sia RILEVANTE rispetto alle attività dell'impresa.

3. I rischi eventuali derivanti da effetti ceduti a risconto e le accettazioni diverse dalle accettazioni proprie devono essere inclusi nella voce n. 10.

4. Gli avalli e le attività costituite in garanzia comprendono tutte le garanzie concesse e tutte le attività costituite in garanzia per conto di terzi, in particolare gli avalli e le lettere di credito irrevocabili.

Articolo IV.III.2 - Impegni (voce n. 20)

1. Nella presente voce sono rilevati tutti gli IMPEGNI irrevocabili, A UTILIZZO CERTO O INCERTO, che possono dare luogo a rischi di credito (ad es. i margini disponibili su linee di credito irrevocabili concesse a clientela o banche).

2. Gli impegni derivanti da operazioni di riporto e operazioni pronti contro termine comprendono gli impegni contratti nel quadro di operazioni di vendita con patto di riacquisto ai sensi dell'articolo IV.V.3.

3. Gli impegni derivanti dalla stipula di CONTRATTI DERIVATI, sono valorizzati in relazione al valore nozionale degli stessi.

4. La nota integrativa precisa la natura e l'ammontare di qualsiasi tipo di impegno che sia RILEVANTE rispetto alle attività dell'impresa.

Titolo IV
Voci di Conto Economico

Articolo IV.IV.1 - Interessi attivi e proventi assimilati (voce n. 10) – Interessi passivi e oneri assimilati (voce n. 20)

1. Nelle presenti voci devono essere iscritti, secondo il principio di competenza, gli interessi, i proventi e gli oneri assimilati relativi a crediti, debiti e STRUMENTI FINANZIARI ed in particolare:

a) tutti i proventi derivanti dalle attività iscritte nello stato patrimoniale alle voci da 20 a 50 dell'attivo, indipendentemente dalla forma in cui sono stati calcolati;
b) tutti gli oneri per passività iscritte nello stato patrimoniale alle voci 10, 20, 30 e 100 del passivo compresi gli oneri, calcolati per competenza;
c) i proventi e gli oneri derivanti da operazioni a termine coperte, calcolati per competenza, e assimilabili a interessi;
d) le commissioni e le provvigioni, assimilabili a interessi e calcolate in base alla durata o all'entità del credito oppure del debito.

2. Con riferimento alle sofferenze, nella voce 10 deve figurare il saldo tra gli interessi di mora e/o legali maturati durante l'esercizio e la RETTIFICA DI VALORE corrispondente alla quota di tali interessi giudicata non recuperabile.

3. I proventi, gli oneri e gli interessi di cui al precedente comma 1, da iscrivere, secondo il relativo segno algebrico, nel conto economico "*pro rata temporis*", comprendono, a titolo esemplificativo:

a) la differenza tra il costo di acquisto e il valore superiore di rimborso alla scadenza dei titoli di debito immobilizzati. Tale differenza è portata in aumento degli interessi prodotti dai titoli;
b) la differenza tra il costo di acquisto e il valore inferiore di rimborso alla scadenza dei titoli di debito immobilizzati. Tale differenza è portata in riduzione degli interessi prodotti dai titoli;
c) le riduzioni e gli aumenti di costo rivenienti dalla assunzione di debiti, rispettivamente, sopra o sotto la pari. In tale ambito, rientrano, fra gli aumenti di costo, le quote di competenza dell'esercizio del disaggio di emissione su obbligazioni e su certificati di deposito;

d) le commissioni e le provvigioni calcolate in funzione dell'importo o della durata del credito o del debito cui si riferiscono, tra le quali le commissioni di massimo scoperto nonché quelle relative all'istruttoria delle pratiche di affidamento che non abbiano diretta natura di rimborso spese sostenute per conto del cliente;

e) i proventi e gli oneri relativi ad OPERAZIONI DI COPERTURA di attività e di passività che generano interessi, corrispondenti, nei CONTRATTI DERIVATI, ai differenziali o ai margini, positivi e negativi, maturati sino alla data di chiusura dell'esercizio, sempre che si tratti di contratti o di singole rate scaduti (e) o chiusi (e) entro la suddetta data. Nei contratti di compravendita a termine di valute i differenziali corrispondono ai margini tra cambio a termine e cambio a pronti fissati nei contratti di "swap" oppure ai margini tra cambio a termine stabilito nei contratti di "*outright*" e cambio a pronti corrente al momento della stipula dei contratti stessi;

f) i proventi e gli oneri relativi ai CONTRATTI DERIVATI di copertura PLURIFLUSSO (ad es. IRS) di STRUMENTI FINANZIARI non immobilizzati maturati fino alla data di chiusura dell'esercizio. Nelle predette voci rientrano, altresì, i proventi e gli oneri prodotti nell'anno e originati da CONTRATTI DERIVATI MONOFLUSSO, di copertura di STRUMENTI FINANZIARI non immobilizzati, con attività sottostante, anche se nozionale, con vita residua non superiore all'anno (ad es. FRA), presumendosi, in tal caso, una copertura dal rischio di tasso;

g) i proventi e gli oneri relativi ai riporti e alle operazioni pronti contro termine di cui all'art. IV.V.3 del presente Regolamento. Detti proventi e oneri sono calcolati tenendo conto sia della differenza fra il prezzo a pronti e il prezzo a termine, sia dei frutti (ad esempio degli interessi) prodotti dalle attività stesse nel periodo di durata dell'operazione.

Articolo IV.IV.2 - Dividenti e altri proventi (voce n. 30)

1. Nella presente voce figurano i dividendi e gli altri proventi di titoli a reddito variabile, nonché i proventi di PARTECIPAZIONI o di PARTECIPAZIONI in imprese del GRUPPO. Devono essere indicati in questa voce anche i proventi di quote di società di investimento, così come da quote di OIC.

Articolo IV.IV.3 - Commissioni attive (voce n. 40) – Commissioni passive (voce n. 50)

1. Nelle presenti voci sono rilevati i proventi e gli oneri, diversi da quelli indicate nelle voci 10 e 20 del conto economico, relativi, rispettivamente, ai servizi prestati e a quelli ricevuti dall'impresa (garanzie, servizi di investimento e altri servizi). In particolare:

- le commissioni su fideiussioni, su prestiti gestiti per conto di altri mutuanti, nonché su operazioni in titolo per conto terzi,
- le commissioni per pagamento di operazioni commerciali ed altri oneri o proventi che ne derivano, le spese per la tenuta dei conti e le commissioni per la custodia e la gestione di titoli,
- le commissioni per transazioni in valuta, per la vendita a l'acquisto di monete e di metalli preziosi, effettuate per conto terzi,

- le commissioni per intermediazione in operazioni di credito, in contratti di risparmio o in contratti di assicurazione.

Articolo IV.IV.4 - Profitti (perdite) da operazioni finanziarie (voce n. 60)

1. Nella presente voce figurano per sbilancio complessivo:

a) il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni, in bilancio e FUORI BILANCIO, su STRUMENTI FINANZIARI non immobilizzati, ivi inclusi i risultati delle valutazioni di tali strumenti. Detto saldo comprende:
   - gli utili e le perdite originate dalla compravendita degli STRUMENTI FINANZIARI non immobilizzati, calcolate tenendo conto delle esistenze iniziali dell'esercizio (valori di bilancio dell'esercizio precedente), dei costi e dei ricavi rivenienti dalle operazioni di acquisto e vendita, ivi comprese le sottoscrizioni di STRUMENTI FINANZIARI all'emissione e i rimborsi di STRUMENTI FINANZIARI scaduti, delle rimanenze finali dell'esercizio. Il risultato della compravendita di STRUMENTI FINANZIARI è riportata al netto degli SCARTI DI EMISSIONE maturati nel periodo di possesso dei medesimi, rientranti nella voce "interessi";
   - i differenziali e i margini positivi e negativi di CONTRATTI DERIVATI con e senza titolo sottostante che rientrino nel portafoglio non immobilizzato nonché di copertura di STRUMENTI FINANZIARI non immobilizzati, limitatamente ai CONTRATTI DERIVATI MONOFLUSSO con attività sottostante di durata superiore all'anno, sul presupposto che proteggano dal "rischio di prezzo";
   - i risultati delle valutazioni degli STRUMENTI FINANZIARI non immobilizzati, dei contratti di acquisto e vendita non ancora regolati, sia a pronti che a termine, su STRUMENTI FINANZIARI non immobilizzati e dei CONTRATTI DERIVATI con titolo sottostante non ancora scaduti alla fine dell'esercizio rientranti nel portafoglio non immobilizzato sia a scopo di copertura che a scopo di negoziazione. Infine, sono compresi i premi incassati e pagati relativi ad OPZIONI non esercitate e scadute relative all'attività di negoziazione;

b) il saldo tra i profitti e le perdite delle OPERAZIONI, in bilancio e FUORI BILANCIO, su valute, inclusi i risultati delle valutazioni. Rientrano nel predetto saldo:
   - gli utili e le perdite derivanti dalla compravendita di valute;
   - i differenziali rivenienti da CONTRATTI DERIVATI su valute;
   - la differenza tra il valore corrente, determinato alla fine dell'esercizio, degli elementi dell'attivo e del passivo e delle OPERAZIONI FUORI BILANCIO denominati in valuta e il valore contabile dei medesimi elementi;
   - i premi incassati e pagati relativi ad opzioni su valute concluse a scopo di negoziazione;

c) i saldi tra i profitti e le perdite delle OPERAZIONI, in bilancio e FUORI BILANCIO su metalli preziosi e su altri strumenti finanziari inclusi i risultati della valutazione di tali valori.

2. Non formano oggetto di rilevazione i proventi e gli oneri relativi ad OPERAZIONI DI COPERTURA da iscrivere tra gli "interessi", ai sensi dell'art. IV.IV.1.

Articolo IV.IV.5 - Altri proventi di gestione (voce n. 70) – Altri oneri di gestione (voce n. 80)

1. Nelle presenti voci figurano tra l'altro, quelli derivanti dall'attività di *merchant banking* e di locazione finanziaria nonché i proventi (gli oneri) relativi ai premi incassati (pagati) riguardanti OPZIONI scadute e/o non esercitate, qualora non rientranti nel portafoglio non immobilizzato.

Articolo IV.IV.6 - Spese amministrative (voce n. 90)

1. Nella sottovoce a) "Spese per il personale" sono comprese le spese non rimborsate per i dipendenti distaccati a tempo pieno presso altre imprese nonché, ripartite nelle rispettive sotto-voci, quelle relative ai salari e gli stipendi, agli oneri sociali, agli oneri rivenienti dal trattamento di fine rapporto e dal trattamento di quiescenza.

2. Sono, altresì comprese nella sottovoce di cui al comma precedente le spese per gli amministratori e i sindaci.

3. Nella sottovoce b) "Altre spese amministrative" devono figurare, in particolare, le spese per servizi professionali (spese legali, spese notarili ecc.), le spese per l'acquisto di beni e di servizi non professionali (energia elettrica, cancelleria, trasporti ecc.) i fitti e i canoni passivi, i premi di assicurazione, le imposte indirette e le tasse (liquidate e non liquidate).

Articolo IV.IV.7 - Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali (voci n. 100 e n. 110)

1. Nelle presenti voci sono riportate le RETTIFICHE DI VALORE relative alle IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI e MATERIALI.

2. Le presenti voci includono, altresì, le quote per la parte capitale maturate nel corso dell'esercizio, relative ai canoni di locazione dei beni oggetto dei contratti di leasing finanziario.

Articolo IV.IV.8 - Accantonamenti per rischi e oneri (voce n. 120) – Accantonamenti ai fondi rischi su crediti (voce n. 130)

1. Nella voce n. 120 sono iscritti gli accantonamenti ai fondi di cui alla sottovoce "altri fondi" della voce del passivo "Fondi per rischi e oneri", ad eccezione di quelli che fronteggiano perdite di valore delle garanzie rilasciate e degli impegni (da ricomprendere nella voce "rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni").

2. Nella voce n. 130 confluiscono gli accantonamenti diretti ad alimentare il Fondo rischi su crediti.

Articolo IV.IV.9 - Rettifiche e Riprese di valore su crediti e accantonamenti per garanzie ed impegni (voci n. 140 e n. 150)

1. La voce 140 comprende le RETTIFICHE DI VALORE effettuate sui crediti in relazione alle perdite accertate sui crediti a seguito di valutazioni analitiche effettuate nel periodo di riferimento e alle perdite sui crediti calcolate forfetariamente nel periodo di riferimento sia per i crediti in sofferenza che per i crediti non in sofferenza. Nella presente voce confluiscono anche le rettifiche di valore effettuate sui crediti (espliciti e impliciti) per leasing finanziario.

2. Gli accantonamenti per garanzie rilasciate e impegni di cui alla voce 140 includono le perdite di valore calcolate sulle garanzie rilasciate e sugli impegni iscritti nelle voci "garanzie e impegni".

3. Nella voce 150 figurano anche i recuperi di crediti svalutati in precedenti esercizi.

Articolo IV.IV.10 - Rettifiche e Riprese di valore su IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (voci n. 160 e n. 170)

1. La voce 160 comprende tutti gli oneri per rettifiche di valore sui titoli immobilizzati, sulle PARTECIPAZIONI, ivi comprese quelle detenute in IMPRESE CONTROLLATE e COLLEGATE. Tali rettifiche devono essere riportate nella nota integrativa avendo cura di distinguere fra quelle che riguardano titoli immobilizzati oppure PARTECIPAZIONI o PARTECIPAZIONI in IMPRESE CONTROLLATE o COLLEGATE, quando tale distinzione assuma carattere di rilevanza.

2. Le imprese che applicano il metodo di valutazione del Patrimonio Netto (articolo III.II.8) devono indicare, in nota integrativa, separatamente con una apposita sotto-voce "di cui" (da denominare "-su partecipazioni valutate al patrimonio netto") l'importo delle variazioni in diminuzione intervenute nell'esercizio per effetto di perdite del patrimonio netto delle partecipate.

3. La voce 170 comprende le RIPRESE DI VALORE effettuate sui titoli immobilizzati e sulle PARTECIPAZIONI, ivi comprese quelle detenute in IMPRESE CONTROLLATE e COLLEGATE, in precedenza svalutati(e).

Articolo IV.IV.11 - Utile (perdita) proveniente dalle attività ordinarie (voce n. 180)

1. Nella presente voce figura il saldo dei proventi e degli oneri riportati dalla voce n. 10 alla voce n. 170.

Articolo IV.IV.12 - Proventi straordinari (voce n. 190) – Oneri straordinari (voce n. 200)

1. Nelle presenti voci figurano:
   a) le sopravvenienze attive e passive e le insussistenze di passività (ad esempio, la quota dei fondi ritenuta esuberante) e di attività;

b) gli utili e le perdite derivanti dalla vendita di IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI, IMMATERIALI e FINANZIARIE (non di debito), ad esclusione di quelli, da ricondurre nelle voci 70 "Altri proventi di gestione" e 80 "Altri oneri di gestione", per cessioni di PARTECIPAZIONI nell'ambito dell'attività di "*merchant banking*" o per riscatto di beni dati in locazione finanziaria;
c) gli utili e le perdite derivanti dalla vendita di STRUMENTI FINANZIARI immobilizzati (di debito), da calcolare escludendo la differenza tra il costo di acquisto e il valore di rimborso "maturata" sino al momento della vendita stessa, in quanto già imputata ad altre voci del conto economico.

Articolo IV.IV.13 - Utile (perdita) straordinario (voce n. 210)

1. Nella presente voce figura il saldo tra i proventi e gli oneri straordinari (voce n. 190 e voce n. 200).

Articolo IV.IV.14 - Variazione del Fondo rischi finanziari generali (voce n. 230)

1. Nella presente voce figura (con l'indicazione del pertinente segno algebrico) il saldo delle dotazioni (accantonamenti) e dei prelievi (utilizzi) del Fondo rischi finanziari generali.

Articolo IV.IV.15 - Utile (perdita) d'esercizio (voce 240)

1. Nella presente voce figura il saldo dei proventi e degli oneri indicati nelle voci da 10 a 230 del conto economico, ad esclusione delle voci n. 180 e 210.

Titolo V
Disposizioni riguardanti la rilevazione in bilancio di determinate operazioni

Articolo IV.V.1 - Trasferimento di strumenti finanziari da un portafoglio all'altro

1. L'allocazione degli STRUMENTI FINANZIARI nei due portafogli di proprietà (immobilizzato/non immobilizzato) è decisa sulla base di apposite "delibere quadro" assunte dal Consiglio di Amministrazione della impresa finanziaria, dirette a individuare le caratteristiche fondamentali dei due comparti, a prevedere l'imputazione dei titoli al momento dell'acquisto e a stabilire i parametri dimensionali assoluti e relativi del portafoglio immobilizzato.

2. Il carattere di stabile investimento che caratterizza gli STRUMENTI FINANZIARI del portafoglio immobilizzato non consente, in linea di principio:

a) di impiegare gli STRUMENTI FINANZIARI di tale portafoglio nella gestione ordinaria del rischio di liquidità e di mercato, ad eccezione della possibilità di operazioni in pronti contro termine di cui all'art. IV.V.3 o di smobilizzo temporaneo ad altro titolo (ad es. prestito titoli);
b) di includere detti titoli in portafogli la cui gestione è delegata a terzi;
c) di includere nel portafoglio immobilizzato STRUMENTI FINANZIARI:
   - le cui scadenze per rimborso capitale e/o pagamento interessi non siano state puntualmente onorate per incapacità finanziaria dell'emittente;

- per i quali non sia previsto il rimborso del capitale a scadenza, nemmeno in forma condizionata, fatti salvi i titoli irredimibili e le quote di OIC.

3. In ipotesi eccezionali è consentito trasferire STRUMENTI FINANZIARI dal portafoglio immobilizzato a quello non immobilizzato e viceversa ovvero procedere a dismissioni anticipate di STRUMENTI FINANZIARI immobilizzati. In tali casi è necessaria la decisione del competente organo amministrativo, pur non essendo necessaria una nuova "delibera quadro", se la nuova composizione del portafoglio risulti coerente con i parametri fissati nell'originaria delibera.

4. Non costituisce ipotesi eccezionale la variazione del valore corrente degli STRUMENTI FINANZIARI indotta dalle ordinarie dinamiche dei mercati finanziari, risultando eccezionale unicamente un deterioramento significativo del merito creditizio del titolo o dell'emittente. Costituiscono inoltre ipotesi eccezionali il ricambio negli assetti proprietari del soggetto autorizzato nonché la ristrutturazione e/o la liquidazione di un ramo aziendale dell'impresa. La vendita degli STRUMENTI FINANZIARI è comunque consentita se il periodo di vita residua rispetto alla scadenza sia pari o inferiore ad un mese.

5. I trasferimenti di portafoglio producono effetti solo a partire dal bilancio relativo all'esercizio in cui essi sono effettuati.

6. La riallocazione degli STRUMENTI FINANZIARI in altro portafoglio è contabilizzata al valore risultante dall'applicazione, al momento dell'operazione, delle regole valutative del portafoglio di provenienza. I risultati delle valutazioni compiute all'atto dei trasferimenti da un portafoglio all'altro devono essere indicati nelle tavole della nota integrativa relative agli STRUMENTI FINANZIARI immobilizzati e non immobilizzati.

7. Gli STRUMENTI FINANZIARI immobilizzati, oggetto di eventuali cessioni anticipate, non sono preliminarmente trasferiti nel portafoglio di negoziazione e i risultati economici conseguenti a tali cessioni figurano tra le componenti straordinarie del conto economico.

8. Qualora l'impresa finanziaria proceda al trasferimento da un portafoglio all'altro ovvero alla dismissione anticipata dal portafoglio immobilizzato, in presenza delle condizioni di cui al comma 3, dell'operazione deve essere fornita adeguata informativa in nota integrativa. In particolare, devono essere rappresentate le motivazioni sottostanti a tale scelta gestionale, devono essere descritti i connotati dell'eccezionalità degli eventi giustificativi e l'influenza sulla situazione patrimoniale e finanziaria nonché sul risultato economico.

Articolo IV.V.2 - Portafoglio salvo buon fine, al dopo incasso o scontato

1. Gli effetti e i documenti che le imprese ricevono salvo buon fine o al dopo incasso e dei quali le stesse curano il servizio di incasso per conto dei soggetti cedenti devono essere registrati nei conti dello stato

patrimoniale (cassa, crediti e debiti verso banche e verso clientela) solo al momento del regolamento (incasso) di tali valori.

2. La data di regolamento è convenzionalmente determinata in relazione a quella in cui matura la valuta economica di addebito o di accredito dei valori stessi su conti intrattenuti con le banche corrispondenti e con i clienti. Se nella contabilità aziendale il portafoglio salvo buon fine è accreditato (addebitato) nei conti correnti dei clienti prima della maturazione della relativa valuta economica, occorre che in bilancio il saldo contabile di tali conti venga depurato degli accrediti (addebiti) la cui valuta non sia ancora giunta a scadenza alla data di chiusura dell'esercizio, attraverso le opportune scritture di rettifica.

3. Le rettifiche di cui al comma precedente e le altre che risultassero necessarie per assicurare il rispetto della presente disciplina devono essere effettuate mediante apposite scritture di riclassificazione che garantiscano la necessaria coerenza tra le evidenze contabili e i conti del bilancio. Eventuali differenze transitorie dipendenti dagli "scarti" fra le diverse valute economiche applicate ai diversi conti sono appostate, a seconda del segno tra le "Altre attività" o tra le "Altre passività".

4. Il portafoglio scontato deve figurare, per un importo corrispondente al c.d. rischio di portafoglio che include anche il rischio per gli effetti riscontati e quello per gli effetti e i documenti scontati e trasmessi per l'incasso a proprie filiali o a terzi, nelle pertinenti voci dell'attivo ("crediti verso enti creditizi", "crediti verso clientela"), purché esso abbia scadenza successiva alla data di chiusura dell'esercizio.

5. Agli "incassi" del portafoglio scontato si applicano le medesime disposizioni riguardanti il portafoglio salvo buon fine e quello al dopo incasso.

Articolo IV.V.3 - Riporti e operazioni pronti contro termine

1. Le operazioni pronti contro termine con obbligo di riacquisto (dette anche vendite con patto di riacquisto) sono operazioni mediante le quali l'impresa o un cliente (il «cedente») vende ad un'altra impresa o ad un altro cliente (il «cessionario») elementi di attivo che gli appartengono — ad esempio effetti, crediti o valori mobiliari — con l'accordo che ad una data successiva gli stessi elementi di attivo saranno retrocessi al cedente, ad un prezzo convenuto.

2. Se il cessionario si impegna a riconsegnare i valori ad una data determinata o da determinarsi dal cedente, si tratta di una operazione assimilabile al riporto.

3. Se invece il cessionario ha solo la facoltà di consegnare elementi di attivo al prezzo di cessione o ad un altro prezzo previamente convenuto e a data determinata o da determinarsi da parte sua, si tratta di una operazione di vendita con opzione di riscatto.

4. Nel caso delle operazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, gli elementi di attivo trasferiti devono continuare a figurare nello stato patrimoniale del cedente; il prezzo incassato a pronti dal cedente per la vendita deve essere indicato quale debito verso il cessionario. Inoltre, l'importo degli elementi attivi trasferiti deve essere menzionato nella nota integrativa del bilancio del cedente. Il cessionario non può far figurare gli elementi di attivo trasferiti nel suo stato patrimoniale; il prezzo di acquisto pagato dal cessionario deve essere indicato quale credito sul cedente.

5. Invece, nel caso di operazioni di vendita con patto di riacquisto di cui al paragrafo 3, il cedente non può più indicare nello stato patrimoniale gli elementi di attivo trasferiti, i quali devono figurare nell'attivo del cessionario. Il cedente deve esporre nella voce 2 fuori bilancio un importo corrispondente al prezzo convenuto in caso di riscatto.

6. Le operazioni a termine su divise e titoli, le operazioni a termine in borsa, le operazioni di emissione di obbligazioni in cui l'emittente si impegna a riacquistare, in tutto o in parte, le obbligazioni prima della loro scadenza, nonché eventuali operazioni affini, non costituiscono operazioni di vendita con patto di riacquisto ai sensi del presente articolo.

Articolo IV.V.4 - Attività cedute o ricevute in garanzia

1. Le attività cedute a terzi in garanzia di obbligazioni proprie o di terzi continuano a figurare nel bilancio del cedente e non sono registrate in quello del cessionario. Il cedente indica tra le garanzie rilasciate l'importo delle attività cedute in garanzia di obbligazioni di terzi.

2. Le suddette disposizioni non si applicano ai versamenti di contante; questi sono iscritti, infatti, come crediti o come debiti (verso la clientela o verso enti creditizi, a seconda della controparte) oppure, se infruttiferi, nella voce 130 dell'attivo "Altre attività" o nella voce 40 del passivo "Altre passività".

3. Nella nota integrativa devono essere indicate separatamente le attività cedute e quelle ricevute in garanzia. Per le prime occorre distinguere quelle che garantiscono obbligazioni di terzi da quelle che garantiscono obbligazioni proprie, riportando, per queste ultime, le voci del passivo a cui si riferiscono.

Articolo IV.V.5 - Operazioni attive di locazione finanziaria

1. L'impresa registra l'importo dei beni dati in (e di quelli in attesa di) locazione finanziaria nella voce 90 dell'attivo "Immobilizzazioni immateriali" se il bene è immateriale o nella voce 100 dell'attivo "Immobilizzazioni materiali" se il bene è materiale.

2. I canoni di locazione maturati nel corso dell'esercizio sono rilevati, per la parte interessi, nella voce "interessi attivi e proventi assimilati" su crediti, per la parte capitale, nella voce "Altri proventi di gestione". Contestualmente, la banca riduce il valore del bene dato in locazione finanziaria per l'ammontare della quota

capitale attraverso l'iscrizione di un costo (pari alla quota capitale) nel conto economico, riducendo, in contropartita, direttamente il valore del bene concesso in locazione.

3. Alla fine dell'esercizio, la voce di costo utilizzata confluisce nelle voci 100 o 110 "Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali" o "materiali", a seconda della natura del bene dato in leasing.

4. Nella sotto-voce "Leasing finanziario" delle voci 90 e 100 dello stato patrimoniale rifluisce l'importo del credito
residuo in linea capitale nei confronti dei conduttori e il credito residuo in linea capitale riferito ai beni in attesa di prima locazione.
Nella sotto-voce "Beni in attesa di locazione finanziaria per risoluzione leasing" delle voci 90 e 100 dello stato patrimoniale rifluisce invece il credito residuo in linea capitale riferito ai beni rivenienti da contratti risolti, il cui importo, espresso al netto delle RETTIFICHE DI VALORE per deterioramento del merito creditizio, è ulteriormente dettagliato per distinguere la componente riconducibile alle situazioni di risoluzione per inadempimento del conduttore.
I canoni scaduti (e non ancora incassati) sono appostati, a seconda della categoria di appartenenza del debitore, nell'ambito delle voci 30 "Crediti verso enti creditizi" o 40 "Crediti verso clientela" e poi riclassificati nella tabella di nota integrativa, unitamente ai relativi valori di credito residuo, a seconda della natura (*in bonis* o meno) dell'esposizione.

5. In presenza di anticipi ricevuti dal cliente (conduttore) durante la fase di costruzione del bene oggetto del contratto di leasing finanziario, il valore dell'esposizione verso il locatario è appostato al netto delle predette somme di denaro a condizione che le stesse siano destinate e vincolate all'assolvimento delle obbligazioni contrattuali, senza pertanto obbligo di restituzione da parte dell'impresa.

Articolo IV.V.6 - Opzioni

1. I premi pagati e quelli incassati per l'acquisto e per l'emissione di OPZIONI devono essere patrimonializzati e iscritti, rispettivamente nella voce n. 130 dell'attivo "Altre attività" e nella voce n. 40 del passivo "Altre passività". Non si procede alla patrimonializzazione se il pagamento o l'incasso del premio sono posticipati rispetto alla data di esercizio o alla data di scadenza dell'opzione.

2. Sono inquadrati tra i premi per OPZIONI anche i premi pagati sui CONTRATTI DERIVATI SU CREDITI allocati nel portafoglio non immobilizzato.

3. I premi relativi ad OPZIONI esercitate entro il (o al) previsto termine di scadenza sono portati in aumento o in diminuzione, a seconda dei casi, del prezzo delle attività sottostanti, se l'opzione comporta lo scambio di capitali, oppure in diminuzione del differenziale incassato o pagato, se l'opzione non comporta lo scambio di capitali.

4. I premi relativi ad OPZIONI non esercitate e scadute sono registrati nel conto economico nella voce n. 60 "Profitti (perdite) da operazioni finanziarie" o nelle voci n. 70 o 80 "Altri proventi di gestione", "Altri oneri di gestione" a seconda che le OPZIONI medesime rientrino o meno nell'attività di negoziazione.

5. I premi relativi ad OPZIONI non immobilizzate, non ancora scadute in chiusura di esercizio, sono oggetto di valutazione in conformità dei criteri di cui all'art. IV.IV.4 (Profitti (Perdite) da operazioni finanziarie).

Articolo IV.V.7 - Contratti derivati su crediti

1. I CONTRATTI DERIVATI SU CREDITI vanno ricondotti nel portafoglio non immobilizzato qualora vi sia l'intento dell'impresa di detenerli con finalità di negoziazione.

2. Per l'impresa "*protection seller*", tali esposizioni sono rilevate nella voce "impegni". Esse figurano, altresì, nella nota integrativa, nelle tabelle di pertinenza, tra gli IMPEGNI A UTILIZZO CERTO. Qualora all'attività a rischio si applichi, ai fini del calcolo del coefficiente di solvibilità, un equivalente creditizio inferiore al 100% gli impegni sottostanti ai CONTRATTI DERIVATI SU CREDITI sono indicati convenzionalmente fra gli impegni a erogare fondi ad UTILIZZO INCERTO. Il valore oggetto di rilevazione è l'intero valore nozionale, salvo il caso in cui sia stato pattuito contrattualmente un pagamento avente ad oggetto una somma fissa.

3. Per l'impresa "*protection buyer*", l'attività a rischio, oggetto di copertura, permane iscritta nel bilancio ed è altresì rilevata tra i crediti garantiti da garanzie personali.

4. I premi ricevuti dall'impresa "*protection seller*" sono rilevati nella voce n. 40 del passivo "Altre passività", qualora i DERIVATI SU CREDITI siano classificati nel portafoglio non immobilizzato, ovvero nella voce n. 40 del conto economico "Commissioni attive", qualora detti derivati siano diversi da quelli classificati nel portafoglio non immobilizzato. I premi corrisposti dalla banca "*protection buyer*" sono rilevati nella voce 130 dell'attivo "Altre attività, nel caso di derivati classificati nel portafoglio non immobilizzato, ovvero nella voce 50 del conto economico "Commissioni passive", qualora siano derivati diversi da quelli classificati nel portafoglio non immobilizzato.

5. Ai premi di cui al comma precedente, limitatamente al portafoglio non immobilizzato, si applicano, in chiusura di esercizio, i criteri di valutazione disciplinati dal comma 4 dell'art. precedente.

Articolo IV.V.8 - Operazioni di cartolarizzazione

1. Le attività cedute alla SOCIETÀ VEICOLO non devono formare oggetto di rilevazione nell'attivo dell'impresa cedente, qualora la sostanza economica dell'operazione determini l'effettiva traslazione del rischio al cessionario. La rimozione delle attività cedute dallo stato patrimoniale del cedente va effettuata in contropartita del corrispettivo ricevuto.

2. Nell'eventualità in cui il corrispettivo della cessione venga liquidato in modo differito, l'impresa cedente rileva un credito, sempreché l'importo sia predeterminato e indipendente dall'andamento dell'attivo sottostante, oggetto di cartolarizzazione.

3. Nello stato patrimoniale dell'impresa cedente devono continuare ad essere rilevate le attività oggetto di OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE SINTETICA nelle quali si realizza il solo trasferimento del rischio di credito per il tramite di derivati creditizi.

4. Nella rilevazione delle diverse posizioni finanziarie che, di frequente, le imprese possono assumere nei confronti delle cartolarizzazioni occorre applicare i seguenti criteri:

a) l'eventuale credito nei confronti della SOCIETÀ VEICOLO prima dell'emissione dei TITOLI ASSET BACKED deve essere segnalato nella voce "Crediti verso clientela";
b) i TITOLI in portafoglio "SENIOR", "MEZZANINE" e "JUNIOR" vanno ricondotti nell'attivo dello stato patrimoniale nella voce "Obbligazioni ed altri strumenti finanziari di debito";
c) eventuali linee di credito concesse al fine di agevolare la cartolarizzazione devono essere rilevate tra le "garanzie ed impegni". La quota eventualmente erogata va indicata nell'attivo dello stato patrimoniale nella voce "Crediti verso clientela".

5. Nella nota integrativa deve essere fornita un'adeguata e completa informativa sulle strategie sottostanti all'operatività in cartolarizzazioni nonché sui rischi, sulle relative procedure di monitoraggio e sui risultati economici connessi con le posizioni in bilancio e "fuori bilancio" in essere verso le cartolarizzazioni.

6. Le perdite derivanti dalle cessioni dei crediti nell'ambito delle OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONI sono rilevate nella voce 140 del conto economico "Rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie ed impegni".

PARTE V
NOTA INTEGRATIVA

Titolo I
Norme generali di compilazione della nota integrativa

Articolo V.I.1 - Struttura e regole di compilazione

1. La nota integrativa è suddivisa nelle seguenti quattro parti:

a) parte A) – Parte Generale;
b) parte B) – Informazioni sullo stato patrimoniale;
c) parte C) – Informazioni sul conto economico;
d) parte D) – Altre informazioni.

2. La nota integrativa deve essere redatta conformemente alle disposizioni del presente Regolamento e agli schemi tempo per tempo predisposti dalla BANCA CENTRALE con apposite circolari. Dette circolari possono introdurre informazioni aggiuntive o di maggiore dettaglio rispetto a quelle indicate nel presente Regolamento in coerenza con le disposizioni dello stesso e con gli schemi di bilancio di cui all'allegato A.

3. La finalità della nota integrativa è quella di fornire ai lettori del bilancio informazioni aggiuntive, anche di natura qualitativa, disaggregando le singole voci di bilancio e rappresentando le dinamiche che le hanno interessate. Le informazioni che devono essere obbligatoriamente inserite nella nota integrativa sono quelle indicate nel presente Regolamento e nelle circolari di cui al comma precedente. Fatto salvo quanto precede le imprese indicano nella nota integrativa ogni informazione utile a fornire una rappresentazione chiara, veritiera e corretta del bilancio.

4. Le istruzioni dettate per la compilazione della nota integrativa non devono essere riportate nella medesima.

5. Ogni parte della nota integrativa illustra singoli aspetti della gestione aziendale. Essa si compone, tra l'altro, di tabelle redatte sulla base delle presenti istruzioni e di quelle delle circolari anche quando siano avvalorate solo alcune delle voci. Ogni sezione presente all'interno delle singole parti contiene note di commento delle voci e delle tabelle o note descrittive degli aspetti trattati.

6. Nelle tabelle che riportano indicazioni di dettaglio delle componenti di singole voci, le stesse, qualora non siano esplicitate nella tabella, sono indicate fino alla copertura dell'80% del totale della voce, raggruppando, sotto l'indicazione "altre" la restante quota non dettagliata.

Articolo V.I.2 - Informazioni relative ai conti d'ordine

1. Nella tabelle relative ai conti d'ordine, gli STRUMENTI FINANZIARI sono ricondotti alle voci di pertinenza, tra loro alternative, sulla base dei contratti sottoscritti con la clientela, rispettivamente di gestione patrimoni, custodia e amministrazione, convenzione di trust e convenzione di banca depositaria.

2. I menzionati STRUMENTI FINANZIARI sono rilevati nei conti d'ordine al valore di mercato.

3. La valutazione dei beni detenuti in trust è effettuata sulla base dei criteri definiti dall'art. 2 del Decreto Delegato 16 marzo 2010 n. 51. Il valore di detti beni è sinteticamente indicato in apposite sezioni della nota integrativa.

Titolo II

Informazioni che devono essere inserite nella nota integrativa

Articolo V.II.1 - Informazioni Generali

1. Sono oggetto di inserimento nella nota integrativa:
   1) i principi contabili adottati;
   2) l'illustrazione dei criteri adottati nelle valutazioni di bilancio, nelle RETTIFICHE DI VALORE, nelle RIPRESE DI VALORE e nelle rivalutazioni;
   3) le motivazioni alla base delle eventuali modifiche dei criteri di contabilizzazione e di valutazione delle poste di bilancio rispetto all'anno precedente, in particolare, in ordine ai motivi della modifica e ai riflessi della stessa sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica;
   4) le motivazioni alla base delle modifiche eventualmente apportate ai criteri di ammortamento nonché l'esercizio della facoltà di ammortizzare l'avviamento in un periodo di durata superiore a cinque anni;
   5) i motivi con separata indicazione degli importi delle eventuali RETTIFICHE DI VALORE e degli accantonamenti effettuati esclusivamente in applicazione di norme tributarie. Sono anche fornite indicazioni circa l'influenza che le rettifiche e gli accantonamenti suddetti hanno sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e del risultato economico nonché, se di importo apprezzabile, sul futuro onere fiscale;
   6) se le voci delle immobilizzazioni o dell'attivo circolante sono oggetto di RETTIFICHE DI VALORE esclusivamente a fini fiscali, l'ammontare di tali rettifiche con le relative motivazioni;
   7) l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali.

Articolo V.II.2 - Informazioni sui crediti ed i debiti

1. Devono essere indicati nella nota integrativa, separatamente per ognuna delle voci (e relative sotto-voci):
   — 30 e 40 dell'attivo, e

— 10, 20, 30 e 100 del passivo

gli importi complessivi di questi crediti e di questi debiti suddivisi conformemente alla loro durata residua nel modo seguente:

— a vista,
— fino a tre mesi,
— da tre mesi a sei mesi,
— da sei mesi ad un anno,
— da un anno a diciotto mesi,
— da diciotto mesi a due anni,
— da due anni a cinque anni,
— più di cinque anni,
— scadenza non attribuita.

3. Per i crediti e i debiti rimborsabili mediante versamenti periodici, la durata residua è il periodo compreso fra la data di chiusura del bilancio e la data di scadenza di ogni versamento.

4. Relativamente alla voce 50 dell'attivo (obbligazioni ed altri STRUMENTI FINANZIARI di debito) nonché per la sottovoce 30 a) (obbligazioni) e la voce 100 (passività subordinate) del passivo deve essere indicato l'importo degli elementi, di attivo o di passivo, che scadono l'anno successivo alla data di chiusura del bilancio.

5. Le imprese devono indicare gli importi delle anticipazioni e dei crediti concessi ai membri dei rispettivi organi di amministrazione, direzione o controllo, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate di qualunque tipo. Queste informazioni devono essere fornite globalmente per ogni categoria.

Articolo V.II.3 - Informazioni relative alle immobilizzazioni

1. Per le varie voci delle IMMOBILIZZAZIONI (IMMATERIALI, MATERIALI E FINANZIARIE) devono essere indicati nella nota integrativa il PREZZO DI ACQUISTO o il COSTO DI PRODUZIONE oppure, qualora sia stato applicato il criterio del *fair value*, il valore comparato con quello alla data 31 dicembre dell'esercizio precedente.

2. Qualora gli STRUMENTI FINANZIARI e/o le attività diverse dagli STRUMENTI FINANZIARI siano stati valutati al *fair value* devono essere indicati:

a) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione utilizzati nei casi in cui il valore sia stato determinato in base a quanto previsto dall'articolo III.II.5 comma 5 lettera b);

b) per ciascuna categoria di STRUMENTO FINANZIARIO o di attività diverse dagli STRUMENTI FINANZIARI, il *fair value*, le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate a riserve di *fair value*;

c) per ciascuna categoria di STRUMENTO FINANZIARIO derivato, le informazioni sull'entità e sulla natura degli strumenti, compresi i termini contrattuali e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, il timing e il valore dei flussi futuri;

d) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di *fair value* avvenuti nell'esercizio;

3. Se gli STRUMENTI FINANZIARI sono valutati al PREZZO DI ACQUISTO:

a) per ciascuna categoria di STRUMENTI FINANZIARI derivati:
   — il *fair value* degli strumenti, se tale valore può essere determinato in base ai criteri di valutazione di cui all'articolo III.II.5;
   — informazioni sull'entità e sulla natura degli strumenti;

b) per le IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE contabilizzate a un importo superiore al *fair value*:
   — il valore contabile e il *fair value* delle singole attività o di appropriati raggruppamenti di tali attività; nonché
   — i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, compresa la natura degli elementi a supporto del convincimento che il valore contabile sarà recuperato.

4. Il precedente comma 3 non trova applicazione per i titoli di Stato sammarinesi irredimibili.

Articolo V.II.4 - Informazioni relative alle partecipazioni

1. Con riferimento alle voci 70 ed 80 dell'attivo dello stato patrimoniale:

a) il nome e la sede legale di ciascuna delle imprese nelle quali l'impresa possiede, direttamente o tramite un soggetto che agisce a nome proprio, ma per conto dell'impresa, una PARTECIPAZIONE, precisando la frazione del capitale posseduto, l'importo del patrimonio netto e dell'utile o della perdita dell'ultimo esercizio dell'impresa interessata per la quale è stato approvato il bilancio;

b) il nome, la sede legale e la forma giuridica di ciascuna impresa della quale l'impresa sia un socio illimitatamente responsabile;

c) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto IMPRESA FIGLIA;

d) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese incluso nell'insieme di cui al punto c), del quale l'impresa fa parte in quanto IMPRESA FIGLIA;

e) il luogo in cui si possono ottenere copie dei bilanci consolidati di cui ai punti c) e d) ove disponibili.

Articolo V.II.5 - Passività Subordinate

1. Relativamente alla voce 100 del passivo (passività subordinate) devono essere indicate nella nota integrativa:

a) per ogni assunzione di prestito che superi il 10% dell'importo complessivo delle passività subordinate:
   i. l'importo del prestito assunto, la moneta in cui è espresso, il tasso d'interesse, la data di scadenza o se si tratta di un'emissione perpetua;
   ii. eventuali circostanze nelle quali è previsto un rimborso anticipato;
   iii. i termini della subordinazione, eventuali disposizioni per convertire la passività subordinata in capitale o altra forma di passività, e i termini di tali disposizioni;
b) per quanto riguarda gli altri prestiti, in maniera globale le modalità che li disciplinano.

Articolo V.II.6 - Informazioni relative al capitale

1. Devono essere indicate in nota integrativa:

a) il numero e il valore nominale o, in mancanza di valore nominale, la parità contabile delle azioni sottoscritte durante l'esercizio, entro i limiti del capitale autorizzato, salvo le disposizioni relative all'importo di tale capitale;
b) quando esistono più categorie di azioni, il numero e il valore nominale o, in mancanza di valore nominale, la parità contabile di ciascuna di esse;
c) l'esistenza di azioni di godimento, di obbligazioni convertibili in azioni, di warrants, opzioni, titoli o diritti analoghi, con indicazione del loro numero e dei diritti che essi conferiscono;

Articolo V.II.7 - Informazioni relative al conto economico

1. Con riferimento al conto economico devono essere indicate nella nota integrativa:

a) la ripartizione delle voci 80 (Altri oneri di gestione) e 200 (Oneri straordinari) e delle voci 70 (Altri proventi di gestione) e 190 (Proventi straordinari) del conto profitti e perdite, tra i principali elementi che le compongono, qualora tali elementi abbiano rilevanza per la valutazione del bilancio. Occorre inoltre fornire spiegazioni sull'ammontare e sulla natura dei suddetti elementi;
b) la ripartizione dei proventi relativi alle voci 10, 30, 40, 60 e 70 per mercato geografico, qualora dal punto di vista dell'organizzazione dell'impresa tali mercati differiscano tra loro considerevolmente. Per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma occorre riferirsi al disposto dell'articolo V.II.4;
c) l'importo delle retribuzioni corrisposte per l'esercizio ai membri degli organi di amministrazione, direzione o controllo, nonché gli impegni sorti o assunti in materia di trattamento di quiescenza nei confronti dei membri degli organi summenzionati che abbiano cessato le loro funzioni, precisando il totale per ciascuna categoria di organo;
d) il numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio, ripartito per categorie, nonché i costi del personale che si riferiscono all'esercizio suddivisi in base a tali categorie;

e) l'importo totale dei compensi corrisposti per l'esercizio finanziario alla società di revisione e l'importo dei compensi corrisposti a ciascuna società di revisione contabile per servizi diversi dalla revisione del bilancio prescritta dal presente Regolamento;
f) gli oneri versati per passività subordinate dell'impresa nel corso dell'esercizio;
g) l'indicatore relativo al rendimento delle attività, calcolato come rapporto tra l'utile (perdita) dell'esercizio e il totale attivo di bilancio.

Articolo V.II.8 - Altre informazioni

1. Le imprese destinatarie devono inoltre indicare nella nota integrativa:
a) qualora nello stato patrimoniale sia rilevato un fondo per imposte differite, i saldi fiscali differiti alla fine dell'esercizio, e il movimento di detti saldi nel corso dell'esercizio;
b) le informazioni sulle attività da costituire in garanzia di propri impegni o di impegni di terzi in modo da far figurare, per ogni voce del passivo o voce fuori bilancio, l'importo totale delle attività in questione;
c) l'importo complessivo degli impegni finanziari, garanzie o passività potenziali, con l'indicazione della natura e della forma di eventuali garanzie reali fornite dall'impresa; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza, nonché gli impegni nei riguardi di IMPRESE AFFILIATE o COLLEGATE, sono distintamente indicati;
d) la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite oppure, se del caso, la destinazione degli utili o la copertura delle perdite;
e) la natura e l'obiettivo commerciale degli accordi fuori bilancio nonché il loro impatto finanziario sull'impresa, purché i rischi o i benefici derivanti da tali accordi siano rilevanti e nella misura in cui la divulgazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione finanziaria dell'impresa;
f) la natura e l'effetto finanziario di eventi rilevanti verificatisi dopo la data di chiusura del bilancio, che non sono stati presi in considerazione nel conto economico o nello stato patrimoniale;
g) le operazioni realizzate dall'impresa con parti correlate, che non sono state concluse alle normali condizioni di mercato. Tali informazioni devono comprendere gli importi delle operazioni, la natura del rapporto con la parte correlata ed altre informazioni relative alle operazioni necessarie per comprendere la situazione finanziaria dell'impresa. Le informazioni relative a singole operazioni possono essere aggregate in funzione della loro natura salvo quando si rendano necessarie informazioni separate al fine di comprendere gli effetti delle operazioni con le parti correlate sulla situazione finanziaria dell'impresa;
h) con riferimento ai valori mobiliari comunque denominati rappresentati nell'attivo:
    i. la ripartizione dei valori negoziabili, riportati nelle voci da 50 ad 80 dell'attivo, in valori quotati in borsa e non quotati in borsa;
    ii. la ripartizione dei valori negoziabili riportati nelle voci 50 e 60 dell'attivo in valori considerati o non considerati immobilizzi finanziari a norma dell'articolo III.II.4, nonché il criterio adottato per distinguere le due categorie di valori negoziabili;

i) gli importi delle operazioni di leasing, ripartiti fra le rispettive voci dello stato patrimoniale;

j) il fatto che un ente finanziario presti servizi di gestione o di intermediazione a terzi, se l'entità di questo tipo di affari sia RILEVANTE rispetto al complesso delle attività dell'ente;

k) l'importo globale degli elementi d'attivo e degli elementi di passivo espressi in monete straniere, convertito nella quale è redatto il bilancio;

l) l'indicazione dei tipi di operazioni a termine in essere alla data di chiusura del bilancio, precisando segnatamente per ciascun tipo di operazione se una parte significativa delle medesime è stata avviata per coprire gli effetti delle fluttuazioni dei tassi d'interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato e se una significativa parte delle stesse rappresenta operazioni commerciali. Questi tipi di operazioni comprendono tutte quelle per le quali i proventi o gli oneri devono essere inclusi nelle pertinenti voci del conto economico. Tali proventi od oneri possono essere relativi a titolo esemplificativo e non esaustivo a operazioni su divise, metalli preziosi, valori mobiliari, certificati di deposito e merci;

m) la ripartizione delle voci 130 (Altre attività) dell'attivo e 40 (Altre passività) del passivo;

n) le eventuali sanzioni comminate dalla BANCA CENTRALE, in corrispondenza dell'Allegato 8 - Tabelle di nota integrativa, al paragrafo 8.7 Altre informazioni. Al riguardo, l'informativa dovrà contenere:

- l'importo totale comminato al soggetto autorizzato nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;
- la separata indicazione dell'importo complessivo comminato a persone fisiche responsabili delle violazioni, nel medesimo esercizio, con riguardo alle quali il soggetto autorizzato è tenuto a rispondere in solido con obbligo di rivalsa;
- l'importo pagato dal soggetto autorizzato, eventualmente esercitando la facoltà di oblazione, precisando gli impatti sul conto economico dell'esercizio;
- l'eventuale importo accantonato prudenzialmente nell'esercizio a fronte di ricorsi amministrativi in atto;
- per le sanzioni pubblicate ai sensi dell'art. 32 della Legge 96/2005, la data o il periodo di riferimento della violazione, la natura della violazione accertata nonché i conseguenti correttivi e azioni di rimedio messi in atto.

PARTE VI

ALTRA DOCUMENTAZIONE CHE COMPONE IL BILANCIO D' IMPRESA

Titolo I

Relazione sulla Gestione e sul Governo Societario

Articolo VI.I.1 - Relazione sulla gestione

1. La relazione sulla gestione, contiene un fedele resoconto dell'andamento e dei risultati dell'attività dell'impresa e della sua situazione, e una descrizione dei principali rischi e incertezze che essa deve affrontare. Tale resoconto offre un'analisi equilibrata ed esauriente dell'andamento e dei risultati dell'attività dell'impresa e della sua situazione, coerente con l'entità e la complessità dell'attività della medesima.

2. L'analisi comprende, nella misura necessaria alla comprensione dell'andamento dei risultati dell'attività o della situazione dell'impresa, l'illustrazione dei fondamentali indicatori di risultato, finanziari e se del caso non finanziari, rilevanti per l'attività specifica dell'impresa, comprese le informazioni attinenti il contesto in cui l'azienda opera e al personale. Nell'ambito dell'analisi di cui sopra, la relazione sulla gestione contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi registrati nel bilancio d'esercizio e ulteriori precisazioni in merito ai medesimi.

3. Fatto salvo quanto precede, la relazione contiene informazioni concernenti:
   a) i principali fatti verificatisi fra la chiusura dell'esercizio e l'approvazione del bilancio;
   b) l'evoluzione prevedibile dell'impresa;
   c) le politiche di sviluppo commerciale adottate dall'impresa, con particolare riguardo alle principali connotazioni dei mercati verso i quali è orientata l'attività;
   d) le attività in materia di ricerca e sviluppo;
   e) l'esistenza di succursali dell'impresa all'estero;
   f) i rapporti, anche di natura finanziaria, intrattenuti con le società controllate e il soggetto controllante;
   g) per quanto riguarda gli acquisti di azioni proprie:
      i. i motivi delle acquisizioni fatte durante l'esercizio;
      ii. il numero e il valore nominale o, in mancanza di valore nominale, il valore contabile delle azioni acquisite e trasferite durante l'esercizio, nonché la quota di capitale sottoscritto corrispondente a tali azioni;
      iii. in caso di acquisizione o di trasferimento a titolo oneroso, il corrispettivo delle azioni;
      iv. il numero e il valore nominale o, in mancanza di valore nominale, il valore contabile di tutte le azioni acquisite e detenute in portafoglio, nonché la quota di capitale sottoscritto corrispondente a tali azioni;

h) l'esposizione dell'impresa al rischio di credito, al rischio di liquidità, al rischio di variazione dei flussi finanziari, al rischio di mercato e ai rischi operativi e gli obiettivi e le politiche in materia di gestione dei rischi, compresa la politica di copertura per ciascuna delle principali categorie di operazioni previste cui si applica un'operazione contabile di copertura;
i) il progetto di destinazione degli utili d'esercizio o il piano di sistemazione delle perdite;
j) la descrizione delle caratteristiche principali dei sistemi interni di controllo (salvo che questa informativa non sia già fornita nella Relazione sul governo societario);
k) gli eventuali e principali interventi realizzati nel corso dell'esercizio sull'assetto organizzativo e dei controlli interni.

Articolo VI.I.2 - Relazione sul governo societario

1. Sono tenute alla redazione della relazione sul governo societario unicamente le imprese alle quali si applica il presente Regolamento, i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.

2. Tale relazione costituisce una sezione specifica della relazione sulla gestione e contiene quanto meno le informazioni seguenti:

a) un riferimento agli elementi seguenti, se del caso:
   i. il codice di governo societario al quale è soggetta l'impresa;
   ii. il codice di governo societario che l'impresa può avere deciso volontariamente di applicare;
   iii. tutte le informazioni pertinenti in merito alle prassi di governo societario applicate oltre agli obblighi previsti dal diritto nazionale;
b) quando un'impresa, a norma del diritto nazionale, si discosta dal codice di governo societario di cui alla lettera a), punti i) o ii), essa rende noto da quali parti del codice di governo societario si discosta e i motivi di tale scelta; qualora l'impresa abbia deciso di non fare riferimento ad alcuna disposizione di un codice di governo societario di cui alla lettera a), punti i) o ii), ne spiega i relativi motivi;
c) la descrizione delle caratteristiche principali dei sistemi interni di controllo e gestione del rischio in relazione al processo di rendicontazione contabile;
d) salvo che le informazioni siano già pienamente fornite nelle leggi nazionali, la descrizione del funzionamento dell'assemblea degli azionisti e dei suoi principali poteri, nonché la descrizione dei diritti degli azionisti e delle modalità del loro esercizio; e
e) la descrizione della composizione e del funzionamento degli organi di amministrazione, direzione e controllo e dei loro comitati.

3. Quando l'impresa fa riferimento a un codice di governo societario di cui ai punti i) o ii), essa indica altresì dove i testi pertinenti sono accessibili al pubblico. Quando fa riferimento alle informazioni di cui al punto iii), l'impresa rende pubblici dettagli relativi alle sue prassi di governo societario.

PARTE VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

Titolo I
Parte Generale

Articolo VII.I.1 - Obblighi di redazione

1. È tenuta alla redazione del bilancio consolidato l'IMPRESA MADRE rientrante nelle fattispecie di cui al precedente articolo II.I.1 comma 1 e 3 se tale impresa:

a) ha la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa (IMPRESA FIGLIA);
b) ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione, direzione o controllo di un'altra IMPRESA FIGLIA ed è allo stesso tempo azionista o socia di tale impresa;
c) ha il diritto di esercitare un'influenza dominante sull'IMPRESA FIGLIA, di cui è azionista o socia, in virtù di un contratto stipulato con tale impresa o di una clausola dello statuto di questa, quando l'IMPRESA FIGLIA è soggetta a tali contratti o clausole;

oppure

d) è azionista o socio di un'impresa e:
   i. la maggioranza dei membri degli organi di amministrazione, direzione o controllo di detta impresa (IMPRESA FIGLIA) in carica durante l'esercizio in corso e l'esercizio precedente e fino alla redazione del bilancio consolidato è stata nominata in virtù del solo esercizio dei suoi diritti di voto.

      o

   ii. in base ad un accordo con altri azionisti o soci di tale impresa (IMPRESA FIGLIA), controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci dell'impresa stessa.

2. In ogni caso la disposizione di cui al precedente comma 1 punto d lettera i) non trova applicazione quando una terza parte possiede i diritti di cui alle lettere a), b) o c) nei confronti dell'IMPRESA FIGLIA.

3. In aggiunta ai casi di cui ai precedenti commi 1 e 2, ogni IMPRESA MADRE redige il bilancio consolidato se:

a) l'IMPRESA MADRE ha il potere di esercitare o esercita effettivamente un'influenza dominante o un controllo su un'altra impresa (l'IMPRESA FIGLIA) indipendentemente dal fatto che sia o meno socia o azionista di quest'ultima;

   o

b) l'IMPRESA MADRE e un'altra impresa (l'IMPRESA FIGLIA) sono sottoposte alla direzione unitaria dell'IMPRESA MADRE.

4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b) e d) ai diritti di voto, di nomina o di revoca dell'IMPRESA MADRE sono aggiunti i diritti di ogni altra IMPRESA FIGLIA nonché quelli di ogni altra persona che agisce in nome proprio ma per conto dell'IMPRESA MADRE o di un'altra IMPRESA FIGLIA.

5. Ai fini del comma 1, lettere a), b) e d), dai diritti di cui al comma 4 sono sottratti i diritti:

a) inerenti alle azioni o quote detenute per conto di una persona diversa dall' IMPRESA MADRE o da un'IMPRESA FIGLIA di quest'ultima;

   o

b) inerenti alle azioni o quote:
   i. detenute in garanzia, a condizione che tali diritti siano esercitati conformemente alle istruzioni ricevute; oppure
   ii. detenute con riferimento alla concessione di prestiti nell'ambito delle ricorrenti attività d'impresa, sempre che i diritti di voto siano esercitati nell'interesse del garante.

6. Ai fini del comma 1, lettere a) e d), la totalità dei diritti di voto degli azionisti o dei soci della IMPRESA FIGLIA è ridotta dei diritti di voto inerenti alle azioni o quote detenute dall'impresa stessa, da un'IMPRESA FIGLIA di quest'ultima o da una persona che agisce in nome proprio ma per conto di tali imprese.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. VII.I.3 l'IMPRESA MADRE e tutte le sue IMPRESE FIGLIE sono imprese da consolidare, a prescindere dall'ubicazione della sede legale di tali IMPRESE FIGLIE.

8. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi precedenti nonché quelle dei successivi articoli VII.I.2 e VII.I.3 le imprese di cui all'articolo II.I.1 sono tenute a redigere il bilancio consolidato se:

a) questa impresa e una o più altre imprese alle quali essa non è legata ai sensi dei commi 1, 2 o 3 sono sottoposte a una direzione unitaria in conformità:
   i. di un contratto stipulato con tale impresa; oppure
   ii. dello statuto delle altre imprese di cui sopra;

   o

b) gli organi di amministrazione, direzione o controllo di tale impresa nonché quelli di una o più altre imprese alle quali essa non è legata ai sensi di cui ai commi 1, 2 o 3, sono costituiti in maggioranza dalle stesse persone in carica durante l'esercizio e fino alla redazione del bilancio consolidato.

9. Qualora le IMPRESE MADRI redigano un bilancio consolidato ai sensi del precedente comma 8, tali imprese e tutte le loro IMPRESE FIGLIE sono consolidate quando una o più di queste imprese sono organizzate in una delle tipologie disciplinate dall'articolo 2 della LEGGE SULLE SOCIETÀ oppure, se stabilite all'estero, in una tipologia equivalente ad una di quelle elencate dagli allegati I e II della direttiva 2013/34/UE e successive modifiche.

10. Nell'ipotesi di consolidamento di cui al precedente comma 8 è tenuta a redigere il bilancio consolidato l'impresa che, in base ai dati dell'ultimo bilancio consolidato o, se non redatto, dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato, presenta l'ammontare maggiore del totale attivo inclusi gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate. In tale ipotesi i riferimenti contenuti nel presente titolo alle IMPRESE MADRI si intendono riferiti a dette imprese tenute alla redazione del bilancio consolidato.

11. Per effetto del combinato disposto degli articoli 54 e 55 della LISF le disposizioni degli articoli della presente parte VII si applicano anche alle società di partecipazione capogruppo quando nell'insieme delle società del GRUPPO abbiano rilevanza determinante le imprese che esercitano attività riservate ai sensi della LISF oggetto del presente Regolamento. In ragione di quanto precede le società di PARTECIPAZIONE capogruppo sono considerate come IMPRESE MADRI.

12. Le disposizioni di cui al successivo articolo VII.I.3 non si applicano alle IMPRESE FIGLIE che sono soggetto autorizzato sammarinese ai sensi della LISF oppure sono un soggetto estero esercitante attività assimilabile a quelle disciplinate dall'allegato 1 della LISF, quando le loro azioni sono temporaneamente detenute per un'operazione di assistenza finanziaria finalizzata al suo risanamento o salvataggio da una IMPRESA MADRE tenuta al consolidamento. Nella nota integrativa consolidata sono fornite informazioni supplementari sulla natura e sui termini dell'operazione di assistenza finanziaria.

Articolo VII.I.2 - Esenzioni dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato

1. Non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato l'IMPRESA MADRE (impresa esentata) che sia al tempo stesso IMPRESA FIGLIA di altra impresa stabilita a San Marino o all'estero, quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:

a) l'impresa esentata non ha emesso titoli quotati in borsa;
b) l'IMPRESA MADRE dispone di almeno il 90% dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria dell'impresa esentata purché gli altri azionisti o soci abbiano approvato l'esonero;
c) l'impresa esentata e, fatto salvo il successivo articolo VII.I.3, tutte le sue IMPRESE FIGLIE sono consolidate nel bilancio di un insieme più grande di imprese la cui IMPRESA MADRE sia soggetta al diritto sammarinese o di uno Stato estero ove sono vigenti obblighi in materia di consolidamento i equivalenti a quelli vigenti a San Marino;
d) il bilancio consolidato è redatto dall'IMPRESA MADRE del GRUPPO di imprese di cui alla precedente lettera c), secondo il diritto sammarinese o l'equivalente estero cui detta IMPRESA MADRE è soggetta.

2. L'impresa è esentata qualora dia corso alla pubblicazione, conformemente alle modalità previste dal diritto societario vigente, dei seguenti documenti redatti dalla propria IMPRESA MADRE:

a) il bilancio consolidato comprensivo della relazione sulla gestione consolidata;

b) la relazione di revisione.

3. Ai fini della pubblicazione, i documenti di cui ai punti a) e b) del precedente comma 2 devono essere redatti in lingua italiana oppure nella lingua dello Stato dell'IMPRESA MADRE purché questi siano corredati da traduzione giurata in italiano.

4. La nota integrativa dell'impresa esentata indica:

a) il nome e la sede legale dell'impresa madre che redige il bilancio consolidato;
b) le motivazioni alla base dell'esonero dalla redazione del bilancio consolidato.

5. Le esenzioni di cui al presente articolo non possono essere applicate qualora le disposizioni vigenti obblighino l'impresa esentata ai sensi del presente Regolamento, alla redazione del bilancio consolidato perché tale documento è richiesto per l'informazione dei dipendenti o dei loro rappresentanti o da un'autorità amministrativa o giudiziaria a sua richiesta.

6. Fatti salvi i principi generali di cui al precedente articolo II.II.2 è esentata dagli obblighi di cui al precedente articolo VII.I.1 qualsiasi IMPRESA MADRE che:

a) possiede soltanto IMPRESE FIGLIE che sono irrilevanti, sia singolarmente che collettivamente; o
b) tutte le sue IMPRESE FIGLIE possano essere escluse dal consolidamento in virtù del successivo articolo VII.I.3.

Articolo VII.I.3 - Casi di esclusione dal consolidamento

1. Fatto salvo quanto stabilito al comma 12 dell'articolo VII.I.1, possono essere escluse dal consolidamento le IMPRESE FIGLIE quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

a) casi eccezionali in cui le informazioni necessarie alla redazione del bilancio consolidato conformemente al presente Regolamento non possono essere ottenute senza spese sproporzionate o ritardi non giustificati;
b) le azioni o quote di tale impresa sono detenute esclusivamente in vista della loro successiva alienazione; o
c) restrizioni gravi e durevoli pregiudicano sostanzialmente l'esercizio da parte dell'IMPRESA MADRE dei suoi diritti sull'attivo o sulla direzione/gestione di tale impresa oppure l'esercizio della direzione unitaria di tale impresa che si trova in una delle relazioni di cui al comma 8 dell'articolo VII.I.1.

Titolo II
Modalità di redazione del bilancio consolidato

Articolo VII.II.1 - Criteri generali

1. Ai fini della redazione del bilancio consolidato si applicano le disposizioni di cui alle parti da I a IV, tenendo conto degli adeguamenti indispensabili risultanti dalle peculiarità dei bilanci consolidati rispetto ai bilanci d'impresa.

2. Limitatamente al primo esercizio di applicazione del bilancio consolidato si assume come data convenzionale cui riferire la data di consolidamento delle PARTECIPAZIONI acquisite precedentemente al fine del calcolo delle differenze di annullamento di cui agli articoli successivi, il 1° gennaio 2023.

Articolo VII.II.2 - Consolidamento integrale

1. Le imprese incluse nel consolidamento (impresa capogruppo, imprese che operano secondo una direzione unitaria, IMPRESE CONTROLLATE che esercitino attività creditizia o finanziaria oppure, in via esclusiva o principale, ATTIVITÀ STRUMENTALE) sono trattate con il metodo della integrazione globale.

2. Gli elementi dell'attivo e del passivo e le OPERAZIONI FUORI BILANCIO nonché i proventi e gli oneri delle imprese incluse nel consolidamento sono ripresi integralmente nel bilancio consolidato, salvo quanto disposto dai successivi articoli.

Articolo VII.II.3 - Consolidamento delle partecipazioni

1. Le PARTECIPAZIONI nel capitale delle imprese incluse nel consolidamento sono compensate con la corrispondente frazione del patrimonio netto di tali imprese. Le azioni o le quote dell'impresa tenuta a redigere il bilancio consolidato possedute dalla stessa impresa o dalle IMPRESE FIGLIE incluse nel consolidamento, non formano oggetto di compensazione e sono trattate come azioni o quote proprie.

2. La compensazione di cui al comma 1 è attuata sulla base dei valori riferiti alla data in cui l'IMPRESA FIGLIA è inclusa per la prima volta nel consolidamento o alla data di acquisizione della PARTECIPAZIONE in tale impresa, oppure, se all'acquisizione si è proceduto in più riprese, alla data in cui l'impresa è diventata IMPRESA FIGLIA.

3. Se la compensazione di cui al comma 1 determina una differenza, questa è imputata per quanto possibile direttamente alle voci dello stato patrimoniale consolidato il cui valore sia superiore o inferiore ai loro valori contabili.

4. La differenza che residua dopo l'applicazione di cui ai commi 2 e 3, viene contabilizzata nello stato patrimoniale consolidato in una voce specifica denominata "Differenze positive di consolidamento" o "Differenze negative di consolidamento", a seconda che tale differenza si formi nel lato dell'attivo o del passivo, rispettivamente, salvo che possa essere in tutto o in parte imputata a conto economico. La differenza negativa può figurare nel conto economico consolidato solo se tale trattamento è conforme ai

principi stabiliti negli articoli delle precedenti parti II e III. L'importo iscritto nell'attivo è soggetto ad ammortamento.

5. I metodi applicati per il calcolo del valore delle differenze positive e negative significative rispetto al bilancio consolidato dell'esercizio precedente sono adeguatamente illustrati nella nota integrativa consolidata.

6. Le differenze derivanti dalla conversione, al tasso di cambio corrente alla data di riferimento del bilancio consolidato, del patrimonio netto delle IMPRESE FIGLIE incluse nel consolidamento, esistente all'inizio di un periodo contabile, sono ricomprese nelle riserve consolidate, come pure le differenze di conversione risultanti dalle operazioni effettuate per coprire detto capitale e dette riserve.

Articolo VII.II.4 - Azioni o quote di terzi

1. L'ammontare del patrimonio netto consolidato attribuibile ad azioni o quote nelle IMPRESE FIGLIE incluse nel consolidamento, detenute da persone non riconducibili a tali imprese, è iscritto separatamente nello stato patrimoniale consolidato come "Patrimonio di pertinenza di terzi".

2. L'ammontare del risultato economico consolidato attribuibile ad azioni o quote di terzi nelle IMPRESE FIGLIE detenute da persone non riconducibili a tali imprese, è iscritto nel conto economico consolidato in una voce denominata "Utile (perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi".

Articolo VII.II.5 - Rapporti reciproci

1. Il bilancio consolidato presenta la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico delle imprese incluse nel consolidamento come se fossero un'unica impresa. In ragione di quanto precede sono eliminati dal bilancio consolidato:

a) i crediti e i debiti e le OPERAZIONI FUORI BILANCIO fra le imprese incluse nel consolidamento;
b) i proventi e gli oneri relativi ad operazioni effettuate fra le imprese incluse nel consolidamento;
c) gli utili e le perdite risultanti da operazioni effettuate fra le imprese incluse nel consolidamento, se compresi nel valore contabile degli elementi dell'attivo.

2. Le eliminazioni indicate nel comma precedente possono essere omesse se di importo irrilevante, secondo quanto previsto dai principi generali di redazione del bilancio di cui agli articoli della parte II del presente Regolamento. Inoltre, le eliminazioni indicate alla lettera c) possono essere omesse, facendone menzione nella nota integrativa consolidata, quando l'operazione sia stata conclusa alle normali condizioni di mercato e l'elisione possa comportare costi sproporzionati.

Articolo VII.II.6 - Data di riferimento del bilancio consolidato

1. La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con quella del bilancio d'esercizio dell'IMPRESA MADRE tenuta a redigere il bilancio consolidato ai sensi dell'articolo VII.I.1.

2. Se la data di riferimento del bilancio di un'impresa inclusa nel consolidamento è diversa da quella del bilancio consolidato, questa impresa è consolidata in base a un bilancio annuale riferito alla medesima data di quello consolidato e redatto secondo le disposizioni riguardanti il bilancio d'impresa.

Articolo VII.II.7 - Valutazioni

1. Le voci dell'attivo e del passivo comprese nel consolidamento sono valutate su una base uniforme coerentemente alle disposizioni contenute negli articoli di cui alle parti II e III del presente Regolamento.

2. I criteri di valutazione sono quelli utilizzati nel bilancio d'esercizio dell'IMPRESA MADRE che redige il bilancio consolidato. Possono tuttavia essere utilizzati, dandone illustrazione e motivazione nella nota integrativa consolidata, altri criteri, purché ammessi dal presente Regolamento.

3. Se un'impresa inclusa nel consolidamento ha adottato criteri di valutazione diversi da quelli utilizzati per il bilancio consolidato ai sensi del comma 2, si procede a una nuova valutazione degli elementi dell'attivo e del passivo e delle OPERAZIONI FUORI BILANCIO di questa impresa, a meno che le difformità siano irrilevanti. In casi eccezionali sono ammesse deroghe a questo principio, purché tali deroghe siano indicate e debitamente motivate nella nota integrativa.

4. Il saldo delle imposte differite è rilevato nel consolidamento nella misura in cui è probabile che in un prevedibile futuro ne risulti un onere fiscale per una delle imprese consolidate.

5. Quando le voci dell'attivo comprese nel consolidamento hanno formato oggetto di RETTIFICHE DI VALORE esclusivamente in seguito all'applicazione della legislazione fiscale, le stesse voci sono riprese nel bilancio consolidato solo dopo l'eliminazione di tali rettifiche.

Articolo VII.II.8 - Consolidamento proporzionale

1. Se un'impresa inclusa nel consolidamento controlla un'altra impresa congiuntamente ad una o più imprese non incluse nel consolidamento, quest'ultima impresa è inclusa nel bilancio consolidato proporzionalmente ai diritti detenuti nel suo capitale dall'impresa inclusa nel consolidamento.

2. Si applicano i casi di esclusione del consolidamento previsti dall'articolo VII.I.3

3. In ogni caso è esclusa dal consolidamento l'IMPRESA CONTROLLATA quando la PARTECIPAZIONE in essa, detenuta dalla IMPRESA MADRE tenuta al consolidamento e dalle altre imprese da essa controllate è complessivamente inferiore al 20%.

Articolo VII.II.9 - Contabilizzazione di imprese collegate con il metodo del patrimonio netto

1. Se un'impresa inclusa nel consolidamento detiene una PARTECIPAZIONE in un'IMPRESA COLLEGATA, quest'ultima sarà iscritta nello stato patrimoniale consolidato in una voce specifica recante il titolo "Partecipazioni non consolidate" o "Partecipazioni non consolidate in imprese del gruppo". Il valore di iscrizione di tale PARTECIPAZIONE nello stato patrimoniale consolidato è determinato a norma del precedente articolo III.II.8, tuttavia, la frazione, corrispondente alla quota di PARTECIPAZIONE, dell'utile di esercizio della partecipata, è iscritta in apposita voce del conto economico consolidato.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle PARTECIPAZIONI in IMPRESE CONTROLLATE e alle PARTECIPAZIONI in imprese sottoposte a controllo congiunto che sono escluse dal consolidamento ai sensi dell'articolo VII.I.3.

3. Il presente articolo può non essere applicato quando le PARTECIPAZIONI nel capitale dell'IMPRESA COLLEGATA sono irrilevanti.

4. Se un'IMPRESA COLLEGATA redige un bilancio consolidato, le disposizioni dell'articolo III.II.8 si applicano al patrimonio netto risultante da tale bilancio consolidato.

Articolo VII.II.10 - Contenuto della nota integrativa consolidata

1. La nota integrativa consolidata contiene le informazioni prescritte dagli articoli della parte V del presente Regolamento presentate in modo da facilitare la valutazione della situazione finanziaria dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, tenendo conto degli adeguamenti indispensabili risultanti dalle peculiarità dei bilanci consolidati rispetto ai bilanci d'esercizio, tra cui quanto segue:

a) nell'indicare le operazioni tra parti correlate, non sono incluse le operazioni fra parti correlate comprese in un consolidamento che sono eliminate in sede di consolidamento;
b) nell'indicare il numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio, è indicato a parte il numero di dipendenti occupati in media da imprese che sono oggetto del consolidamento proporzionale;
c) nell'indicare l'importo delle retribuzioni, delle anticipazioni e dei crediti concessi ai membri degli organi di amministrazione, di direzione e di controllo, sono indicati soltanto gli importi concessi dall' IMPRESA MADRE e dalle sue FIGLIE ai membri di detti organi dell'IMPRESA MADRE.

2. La nota integrativa consolidata, oltre all'area e ai metodi di consolidamento e a quanto stabilito dalle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, indica:

a) per le imprese incluse nel consolidamento:
    i. il nome e la sede legale delle imprese;
    ii. la frazione di capitale detenuta in tali imprese, diverse dall'IMPRESA MADRE, dalle imprese incluse nel consolidamento o da una persona che agisce in nome proprio ma per conto di tali imprese; e

iii. informazioni relative alle condizioni, fra quelle di cui all'articolo VII.I.1 commi 1, 3 e 8 e previa applicazione dell'art. VII.I.1 commi 5, 6 e 7 del presente Regolamento sulla cui base è stato effettuato il consolidamento. Tale indicazione non è tuttavia necessaria se il consolidamento è stato effettuato ai sensi dell'articolo VII.I.1 comma 1, lettera a) e se la frazione di capitale coincide con la percentuale dei diritti di voto detenuti.

b) per le IMPRESE COLLEGATE di cui all'articolo VII.II.9 il nome e la sede legale delle stesse, con l'indicazione della frazione del loro capitale detenuta da imprese incluse nel consolidamento o da una persona che agisce in nome proprio ma per conto di tali imprese;

c) per le imprese oggetto di consolidamento proporzionale a norma dell'articolo VII.II.8 il nome e la sede legale delle stesse, gli elementi dai quali risulta il controllo congiunto di dette imprese, nonché la frazione del loro capitale detenuta dalle imprese incluse nel consolidamento o da una persona che agisce in nome proprio ma per conto di tali imprese; e

d) per ciascuna delle imprese diverse da quelle citate alle lettere a), b) e c), nelle quali le imprese incluse nel consolidamento detengono una PARTECIPAZIONE, direttamente o tramite una persona che agisce in nome proprio ma per conto di tali imprese:

i. il nome e la sede legale delle imprese;

ii. la frazione di capitale detenuta;

iii. l'importo del patrimonio netto e di quello dell'utile o della perdita dell'ultimo esercizio dell'impresa interessata per il quale il bilancio è stato approvato.

3. Con riferimento al precedente comma 2 lettera d) le informazioni relative al patrimonio netto e all'utile o alla perdita possono anche essere omesse, se l'impresa interessata non pubblica il suo stato patrimoniale.

4. Con riferimento al precedente comma 2 lettera a) le stesse informazioni sono fornite per le imprese escluse dal consolidamento per irrilevanza a norma dell'articolo II.II.3 comma 1 lettera j), e dell'articolo VII.I.2 comma 6 e sono indicati i motivi dell'esclusione delle imprese di cui all'articolo VII.I.3.

5. Se la composizione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento nel corso dell'esercizio è cambiata significativamente, i bilanci consolidati forniscono le informazioni che rendono significativo il confronto con i successivi bilanci consolidati. È possibile adempiere a detto obbligo redigendo uno stato patrimoniale comparativo e un conto economico comparativo rettificati.

6. È consentito omettere le informazioni di cui al precedente comma 2 quando esse possano arrecare grave pregiudizio ad una delle imprese ivi indicate. Di tale omissione è fatta menzione nella nota integrativa.

7. Gli elementi dell'attivo che nel bilancio d'esercizio delle imprese incluse nel consolidamento hanno formato oggetto di RETTIFICHE DI VALORE esclusivamente in applicazione di norme tributarie, possono essere iscritti nel bilancio consolidato secondo il medesimo importo. In tal caso il valore di questi elementi prima delle rettifiche è indicato nella Parte A – Informazioni Generali.

8. Le deroghe previste dall'art. III.I.1, commi 3 e 4 sono illustrate nella relativa sezione di nota integrativa consolidata.

Articolo VII.II.11 - Relazione sulla gestione consolidata

1. La relazione sulla gestione consolidata contiene, oltre alle informazioni prescritte dalle altre disposizioni del presente Regolamento, le informazioni di cui all'articolo VI.I.1 e dell'articolo VI.I.2 (ove applicabile), tenendo conto degli adeguamenti indispensabili risultanti dalle peculiarità delle relazioni sulla gestione consolidate rispetto alle relazioni sulla gestione in modo da facilitare la valutazione della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

2. Fatta salva la mancata applicazione delle disposizioni contenute nelle lettere f. e i. del comma 3 dell'articolo VI.I.1, le informazioni di cui agli articoli VI.I.1 e VI.I.2 devono essere adeguate così come segue:

a) nel segnalare i particolari relativi alle azioni proprie acquistate, secondo quanto previsto ai punti i., ii, iii e iv, della lettera g., del comma 3, dell'articolo VI.I.1, la relazione sulla gestione consolidata indica il numero e il valore nominale o, in mancanza di valore nominale, la parità contabile dell'insieme delle azioni o quote dell'IMPRESA MADRE detenute dall' IMPRESA MADRE stessa, dalle sue FIGLIE o da una persona che agisce in nome proprio ma per conto di una di tali imprese. Tali informazioni non sono dovute se già presenti nella nota integrativa consolidata;
b) nell'informativa sui sistemi interni di controllo e di gestione dei rischi, la relazione sul governo societario fa riferimento alle caratteristiche principali di tali sistemi per l'insieme delle imprese comprese nel consolidamento.

2.bis. Nella relazione sulla gestione consolidata è incluso un prospetto di raccordo tra il patrimonio netto e il risultato d'esercizio dell'impresa capogruppo e il patrimonio netto e il risultato d'esercizio consolidati; il patrimonio netto comprende anche le riserve di rivalutazione.

3. La relazione sulla gestione consolidata può sostituire la relazione sulla gestione di cui all'articolo VI.I.1 qualora ne assorba integralmente i contenuti prescritti dal presente Regolamento.

PARTE VIII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REVISIONE DEI CONTI

Titolo I
Revisione del bilancio

Articolo VIII.I.1 - Obblighi di revisione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato.

1. Ai sensi dell'articolo 33 della LISF, i soggetti di cui all'articolo II.I.1 devono:

a) affidare la funzione di controllo contabile ad una Società di Revisione;
b) sottoporre i propri bilanci d'esercizio alla certificazione della Società di Revisione incaricata del controllo contabile.

2. La Società di Revisione titolare dei poteri, doveri, responsabilità previsti al titolo II capo IV della LEGGE SULLE SOCIETÀ, fatto salvo quanto previsto dal comma precedente e dalle disposizioni dell'articolo 34 della LISF deve:

a) esprimere un giudizio su quanto segue:
    i. se la relazione sulla gestione, ivi compresa la parte di relazione relativa al governo societario, è coerente con il bilancio dello stesso esercizio, e
    ii. se la relazione sulla gestione, ivi compresa la parte di relazione relativa al governo societario, è stata preparata in conformità dei requisiti del presente Regolamento applicabili;
b) dichiarare se, in base a ciò che ha conosciuto e compreso dell'impresa e relativo contesto nel corso della revisione, ha individuato rilevanti dichiarazioni errate nella relazione sulla gestione e fornire un'indicazione sulla natura di tali dichiarazioni errate.

3. Per quanto riguarda il bilancio consolidato e i documenti che compongono il bilancio consolidato si applicano *mutatis mutandis*, i precedenti commi 1 e 2.

Articolo VIII.I.2 - Contenuto della Relazione di Revisione.

1. La relazione di revisione deve contenere:

a) un paragrafo di introduzione che precisa almeno quali siano i bilanci sottoposti a revisione legale nonché lo schema di regole dell'informativa di bilancio applicato nella loro preparazione;
b) una descrizione dell'ambito di applicazione della revisione legale, che comporta almeno l'indicazione dei principi di revisione in base ai quali la revisione è stata effettuata;
c) un giudizio sul bilancio con o senza rilievi o negativo che indica chiaramente se, a parere del revisore legale:
    i. il bilancio d'esercizio dia o meno una rappresentazione veritiera e corretta, secondo lo schema di regole dell'informativa di bilancio applicato; e
    ii. se del caso, rispetti o meno gli obblighi di legge;

d) se il revisore legale si trova nell'impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio: una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio;
e) l'indicazione di ogni elemento su cui il revisore legale attiri l'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che ciò comporti un rilievo alla relazione;
f) il giudizio e la dichiarazione di cui all'articolo VIII.I.1 comma 2.

2. La relazione di revisione reca almeno la firma del/dei revisore/i legale/i che effettua/no la revisione legale per conto della società medesima. Previa autorizzazione della BANCA CENTRALE tale/tali firma/e può/possono essere omesse, qualora il fatto di renderle pubbliche possa comportare una minaccia grave e imminente per la sicurezza personale di qualsiasi persona. In ogni caso, il/i nome/i della/delle persona/e interessata/e è/sono comunque reso/resi noto/noti a BANCA CENTRALE.

3. Alla relazione sulla revisione del bilancio consolidato si applicano *mutatis mutandis* le disposizioni di cui ai commi precedenti. Nel giudicare la concordanza della relazione sulla gestione con il bilancio, come prescritto dal precedente comma 1, lettera f), il revisore contabile o la società di revisione contabile considerano il bilancio consolidato e la relazione sulla gestione consolidata. Qualora il bilancio d'esercizio dell'IMPRESA MADRE sia allegato al bilancio consolidato, le relazioni di revisione prescritte dal presente articolo possono essere combinate.

4. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'inserimento nella relazione di revisione delle altre informazioni prescritte da altri regolamenti di BANCA CENTRALE applicabili ai soggetti di cui all'articolo II.I.1.

PARTE IX
PUBBLICITA'

Titolo I
Pubblicità del bilancio e del bilancio consolidato

Articolo IX.I.1 - Pubblicità del bilancio e del bilancio consolidato

1. I soggetti di cui all'articolo II.II.1 sono tenuti a pubblicare il bilancio secondo le modalità stabilite dall'articolo 84 della LEGGE SULLE SOCIETÀ allegando tutti i documenti previsti dall'articolo 83 della medesima Legge.

2. Il bilancio consolidato comprensivo dei documenti prescritti dal presente Regolamento (relazione sulla gestione, sul governo societario ove applicabile, ecc.) deve essere pubblicato conformemente alle disposizioni tempo per tempo vigenti.

Articolo IX.I.2 - Documenti contabili delle succursali di soggetti esteri

1. Le SUCCURSALI sammarinesi di soggetti esteri costituiti in Paesi dell'Unione Europea, pubblicano nella Repubblica di San Marino:

- il bilancio d'esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato della propria casa madre, entrambi compilati e
  controllati secondo le modalità e i principi contabili internazionali previsti dalla legislazione del Paese in cui la casa madre ha sede. I suddetti bilanci sono corredati delle relazioni di gestione e di controllo;
- le seguenti informazioni supplementari riguardanti l'attività delle SUCCURSALI stesse:
  - voci dell'attivo: "Titoli del Tesoro e altri strumenti finanziari ammissibili al rifinanziamento presso banche centrali", "Crediti verso enti creditizi", "Crediti verso clientela", "Obbligazioni e altri strumenti finanziari di debito", "Azioni, quote ed altri strumenti finanziari di capitale" e "Totale attivo";
  - voci del passivo: "Debiti verso enti creditizi", "Debiti verso clientela", "Debiti rappresentati da strumenti finanziari";
  - voci del conto economico: "Interessi attivi e proventi assimilati", "Commissioni attive", "Profitti (perdite) da operazioni finanziarie", "Altri proventi di gestione", "Spese amministrative", "Imposte dell'esercizio";
  - garanzie e impegni: voci "Garanzie rilasciate" e "Impegni";
  - numero di persone impiegato in media dalla SUCCURSALE;
  - ripartizione per le seguenti voci "Titoli del Tesoro e altri strumenti finanziari ammissibili al rifinanziamento presso banche centrali", "Obbligazioni e altri strumenti finanziari di debito",

"Azioni, quote ed altri strumenti finanziari di capitale" a seconda che siano o non siano considerate IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE.

Le voci contabili sopra richiamate sono rilevate e valutate secondo quanto previsto dal presente Regolamento e dalla Circolare applicativa e controllate secondo la legislazione vigente nella Repubblica di San Marino.

2. Le SUCCURSALI sammarinesi di soggetti esteri costituiti in Paesi non facenti parte dell'Unione Europea, sono tenute a pubblicare nella Repubblica di San Marino il bilancio d'esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato della propria casa madre, entrambi compilati e controllati secondo le modalità e i principi contabili internazionali previsti dalla legislazione del Paese in cui la casa madre ha sede; i suddetti bilanci sono corredati delle relazioni di gestione e di controllo.

Fatto salvo quanto previsto all'articolo 75 della LISF, la pubblicazione delle informazioni contabili concernenti l'attività delle SUCCURSALI sammarinesi di soggetti esteri costituiti in Paesi non facenti parte dell'Unione Europea è prevista nei seguenti casi, con le modalità indicate:

- qualora i documenti di bilancio della casa madre siano stati redatti conformemente o in modo equivalente alla Direttiva dell'Unione Europea 86/635/CEE e successive modifiche, le SUCCURSALI pubblicano le informazioni supplementari di cui al precedente comma 1, rilevate e valutate secondo quanto previsto dal presente Regolamento e dalla Circolare applicativa e controllate secondo la legislazione vigente nella Repubblica di San Marino;
- nei casi diversi dal precedente alinea, le SUCCURSALI pubblicano i conti annuali concernenti la propria attività (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) compilati secondo quanto previsto dal presente Regolamento e dalla Circolare applicativa e controllati secondo la legislazione vigente nella Repubblica di San Marino.

3. I bilanci, le relazioni e le informazioni supplementari sono tradotti in lingua italiana. La conformità della traduzione alla versione in lingua originale è certificata, con apposita dichiarazione scritta da pubblicare insieme al bilancio.

4. Se il soggetto estero è presente nella Repubblica di San Marino con due o più SUCCURSALI, i bilanci, le relazioni e le informazioni supplementari sono pubblicati da almeno una di tali SUCCURSALI; le altre SUCCURSALI sammarinesi danno comunicazione dell'avvenuto deposito dei suddetti documenti.

PARTE X
DISPOSIZIONI FINALI

Titolo I
Disposizioni Finali

Articolo X.I.1 - Esercizio di prima applicazione

1. Le disposizioni del presente Regolamento relative al bilancio di impresa si applicano a decorrere dal primo esercizio successivo a quello dell'entrata in vigore dello stesso.

2. Le disposizioni del presente Regolamento relative al bilancio consolidato si applicano a partire dal 1 gennaio 2024.

Articolo X.I.2 - Abrogazioni e norme transitorie

1. Limitatamente al bilancio d'esercizio 2016 le imprese continuano ad applicare le disposizioni di vigilanza in materia di bilancio vigenti alla data di emanazione del presente Regolamento.

2. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 1, a decorrere dai bilanci e dalle periodiche segnalazioni di vigilanza con data di riferimento 31 dicembre 2017 devono intendersi abrogate le seguenti disposizioni:

- Regolamento n. 2008-02;
- Regolamento n. 2007-05;
- Lettera Uniforme n. 31/F;
- lettera circolare BCSM prot. n. 12/9610;
- lettera circolare BCSM prot. n. 13/298;
- lettera circolare BCSM prot. n. 14/1384.

Articolo X.I.3 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° settembre 2016.

ALLEGATO A

Schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico

Allegato A

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

	Voci dell'attivo	t	t-1
10.	Consistenza di cassa e disponibilità presso banche centrali ed enti postali		
20.	Titoli del Tesoro e altri strumenti finanziari ammissibili al rifinanziamento presso banche centrali		
	a) titoli del Tesoro e altri strumenti finanziari assimilati;		
	b) altri strumenti finanziari ammissibili al rifinanziamento presso banche centrali		
30.	Crediti verso enti creditizi		
	a) a vista		
	b) altri crediti		
40	Crediti verso clientela		
	a) a vista		
	b) altri crediti		
50.	Obbligazioni e altri strumenti finanziari di debito		
	a) di emittenti pubblici		
	b) di enti creditizi		
	c) di imprese finanziarie diverse dagli enti creditizi		
	d) di altri emittenti		
60.	Azioni, quote ed altri strumenti finanziari di capitale		
70.	Partecipazioni		
	a) Imprese finanziarie		
	b) Imprese non finanziarie		
80.	Partecipazioni in imprese del gruppo		
	a) Imprese finanziarie		
	b) Imprese non finanziarie		
90.	Immobilizzazioni immateriali *		
	a) Leasing finanziario		
	- *di cui* beni in costruzione		
	b) Beni in attesa di locazione finanziaria per risoluzione leasing		
	- *di cui* per inadempimento del conduttore		
	c) Beni disponibili da recupero crediti		
	- *di cui* beni disponibili per estinzione del credito mediante accordo transattivo		
	d) Avviamento		
	e) Spese di impianto		
	f) Altre immobilizzazioni immateriali		
100.	Immobilizzazioni materiali *		
	a) Leasing finanziario		
	- *di cui* beni in costruzione		
	b) Beni in attesa di locazione finanziaria per risoluzione leasing		
	- *di cui* per inadempimento del conduttore		
	c) Beni disponibili da recupero crediti		

	- *di cui* beni disponibili per estinzione del credito mediante accordo transattivo		
	d) Terreni e fabbricati		
	e) Altre immobilizzazioni materiali		
110.	Capitale sottoscritto e non versato		
	- *di cui* capitale richiamato		
120.	Azioni o quote proprie		
130.	Altre attività		
140.	Ratei e risconti attivi		
	a) ratei attivi		
	b) risconti attivi		
150.	**Totale attivo**		

* L'appostazione degli importi relativi al credito residuo dei leasing è al netto dei relativi ammortamenti e delle rettifiche di valore in relazione al merito creditizio.

Allegato A

segue: **STATO PATRIMONIALE**

PASSIVO

	Voci del passivo	t	t-1
10.	Debiti verso enti creditizi		
	a) a vista		
	b) a termine o con preavviso		
20.	Debiti verso clientela		
	a) a vista		
	b) a termine o con preavviso		
30.	Debiti rappresentati da strumenti finanziari		
	a) obbligazioni		
	b) certificati di deposito		
	c) altri strumenti finanziari		
40.	Altre passività		
	- *di cui* assegni in circolazione e titoli assimilati		
50.	Ratei e risconti passivi		
	a) ratei passivi		
	b) risconti passivi		
60.	Trattamento di fine rapporto di lavoro		
70.	Fondi per rischi e oneri		
	a) fondi di quiescenza e obblighi similari		
	b) fondi imposte e tasse		
	c) altri fondi		
80.	Fondi rischi su crediti		
90.	Fondo rischi finanziari generali		
100.	Passività subordinate		
110.	Capitale sottoscritto		
120.	Sovrapprezzi di emissione		
130.	Riserve		
	a) riserva ordinaria o legale		
	b) riserva per azioni o quote proprie		
	c) riserve statutarie		
	d) altre riserve		
140.	Riserva di rivalutazione		
150.	Utili (perdite) portati(e) a nuovo		
160.	Utile (perdita) di esercizio		
170.	**Totale passivo**		

Allegato A

segue: **STATO PATRIMONIALE**

GARANZIE E IMPEGNI

	Voci	t	t-1
10.	Garanzie rilasciate		
	- *di cui:*		
	a) accettazioni		
	b) altre garanzie		
20.	Impegni		
	- *di cui:*		
	a) utilizzo certo		
	- *di cui:* strumenti finanziari		
	b) a utilizzo incerto		
	- *di cui:* strumenti finanziari		
	c) altri impegni		
	Totale		

Allegato A

CONTO ECONOMICO – Presentazione Verticale

	Voci del conto economico	t	t-1
10.	Interessi attivi e proventi assimilati a) su crediti verso enti creditizi b) su crediti verso clientela c) su titoli di debito		
20.	Interessi passivi e oneri assimilati a) su debiti verso enti creditizi b) su debiti verso clientela c) su debiti rappresentati da titoli - *di cui* su passività subordinate		
30.	Dividendi e altri proventi a) su azioni, quote e altri titoli di capitale b) su partecipazioni c) su partecipazioni in imprese del gruppo		
40.	Commissioni Attive		
50.	Commissioni Passive		
60.	Profitti (perdite) da operazioni finanziarie		
70.	Altri proventi di gestione		
80.	Altri oneri di gestione		
90.	Spese amministrative: a) Spese per il personale di cui: - salari e stipendi - oneri sociali - trattamento di fine rapporto - trattamento di quiescenza e obblighi simili - amministratori e sindaci - altre spese per il personale b) Altre spese amministrative		
100.	Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali		
110.	Rettifiche di valore su immobilizzazioni materiali		
120.	Accantonamenti per rischi e oneri		
130.	Accantonamenti ai fondi rischi su crediti		
140.	Rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni		
150.	Riprese di valore su crediti e su accantonamenti per garanzie e impegni		
160.	Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie		
170.	Riprese di valore su immobilizzazioni finanziarie		
180.	**Utile (perdita) proveniente dalle attività ordinarie**		
190.	Proventi straordinari		
200.	Oneri Straordinari		
210.	**Utile (perdita) straordinario**		
220.	Imposte dell'esercizio		
230.	Variazione del Fondo rischi finanziari generali		
240.	**Utile (perdita) dell'esercizio**		

ALLEGATO B

Schemi di Stato Patrimoniale Consolidato e di Conto Economico Consolidato

Allegato B

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

ATTIVO

	Voci dell'attivo	t	t-1
10.	Consistenza di cassa e disponibilità presso banche centrali ed enti postali		
20.	Titoli del Tesoro e altri strumenti finanziari ammissibili al rifinanziamento presso banche centrali a) titoli del Tesoro e altri strumenti finanziari assimilati; b) altri strumenti finanziari ammissibili al rifinanziamento presso banche centrali		
30.	Crediti verso enti creditizi a) a vista b) altri crediti		
40	Crediti verso clientela a) a vista b) altri crediti		
50.	Obbligazioni e altri strumenti finanziari di debito a) di emittenti pubblici b) di enti creditizi c) di imprese finanziarie diverse dagli enti creditizi d) di altri emittenti		
60.	Azioni, quote ed altri strumenti finanziari di capitale		
70.	Partecipazioni non consolidate a) Valutate al patrimonio netto b) Altre		
80.	Partecipazioni non consolidate in imprese del gruppo a) Valutate al patrimonio netto b) Altre		
90	Riserve tecniche a carico dei riassicuratori		
100	Differenze positive di consolidamento		
110.	Immobilizzazioni immateriali * a) Leasing finanziario - *di cui* beni in costruzione b) Beni in attesa di locazione finanziaria per risoluzione leasing - *di cui* per inadempimento del conduttore c) Beni disponibili da recupero crediti - *di cui* beni disponibili per estinzione del credito mediante accordo transattivo d) Avviamento e) Spese di impianto f) Altre immobilizzazioni immateriali		
120.	Immobilizzazioni materiali * a) Leasing finanziario - *di cui* beni in costruzione b) Beni in attesa di locazione finanziaria per risoluzione leasing - *di cui* per inadempimento del conduttore		

	c) Beni disponibili da recupero crediti - *di cui* beni disponibili per estinzione del credito mediante accordo transattivo d) Terreni e fabbricati e) Altre immobilizzazioni materiali		
130.	Capitale sottoscritto e non versato - *di cui* capitale richiamato		
140.	Azioni o quote proprie		
150.	Altre attività		
160.	Ratei e risconti attivi a) ratei attivi b) risconti attivi		
170.	**Totale attivo**		

* L'appostazione degli importi relativi al credito residuo dei leasing è al netto dei relativi ammortamenti e delle rettifiche di valore in relazione al merito creditizio.

Allegato B

segue: **STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO**

PASSIVO

	Voci del passivo	t	t-1
10.	Debiti verso enti creditizi		
	a) a vista		
	b) a termine o con preavviso		
20.	Debiti verso clientela		
	a) a vista		
	b) a termine o con preavviso		
30.	Debiti rappresentati da strumenti finanziari		
	a) obbligazioni		
	b) certificati di deposito		
	c) altri strumenti finanziari		
40.	Altre passività		
	- *di cui* assegni in circolazione e titoli assimilati		
50.	Ratei e risconti passivi		
	a) ratei passivi		
	b) risconti passivi		
60.	Trattamento di fine rapporto di lavoro		
70.	Fondi per rischi e oneri		
	a) fondi di quiescenza e obblighi similari		
	b) fondi imposte e tasse		
	c) fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri		
	d) altri fondi		
80.	Fondi rischi su crediti		
90.	Riserve tecniche		
100.	Fondo rischi finanziari generali		
110.	Passività subordinate		
120.	Differenze negative di consolidamento		
130.	Patrimonio di pertinenza di terzi		
140.	Capitale sottoscritto		
150.	Sovrapprezzi di emissione		
160.	Riserve		
	a) riserva ordinaria o legale		
	b) riserva per azioni o quote proprie		
	c) riserve statutarie		
	d) altre riserve		
170.	Riserva di rivalutazione		
180.	Utili (perdite) portati(e) a nuovo		
190.	Utile (perdita) di esercizio		
200.	**Totale passivo**		

Allegato B

segue: **STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO**

GARANZIE E IMPEGNI

	Voci	t	t-1
10.	Garanzie rilasciate		
	- *di cui:*		
	a) accettazioni		
	b) altre garanzie		
20.	Impegni		
	- *di cui:*		
	a) utilizzo certo		
	- *di cui:* strumenti finanziari		
	b) a utilizzo incerto		
	- *di cui:* strumenti finanziari		
	c) altri impegni		
	Totale		

Allegato B

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO– Presentazione Verticale

	Voci del conto economico	t	t-1
10.	Interessi attivi e proventi assimilati a) su crediti verso enti creditizi b) su crediti verso clientela c) su titoli di debito		
20.	Interessi passivi e oneri assimilati a) su debiti verso enti creditizi b) su debiti verso clientela c) su debiti rappresentati da titoli - *di cui* su passività subordinate		
30.	Dividendi e alti proventi a) su azioni, quote e altri titoli di capitale b) su partecipazioni c) su partecipazioni in imprese del gruppo		
40.	Commissioni Attive		
50.	Commissioni Passive		
60.	Profitti (perdite) da operazioni finanziarie		
70.	Altri proventi di gestione		
80.	Altri oneri di gestione		
90.	Premi netti		
100.	Utile (perdita) da gestione assicurativa		
110.	Spese amministrative: a) Spese per il personale di cui: - salari e stipendi - oneri sociali - trattamento di fine rapporto - trattamento di quiescenza e obblighi simili - amministratori e sindaci - altre spese per il personale b) Altre spese amministrative		
120.	Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali		
130.	Rettifiche di valore su immobilizzazioni materiali		
140.	Accantonamenti per rischi e oneri		
150.	Accantonamenti ai fondi rischi su crediti		
160.	Rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni		
170.	Riprese di valore su crediti e su accantonamenti per garanzie e impegni		
180.	Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie		
190.	Riprese di valore su immobilizzazioni finanziarie		
200.	Utili (perdite) delle partecipazioni valutate al patrimonio netto		
210.	**Utile (perdita) proveniente dalle attività ordinarie**		
220.	Proventi straordinari		
230.	Oneri Straordinari		
240.	**Utile (perdita) straordinario**		

250.	Utilizzo del fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri		
260.	Imposte dell'esercizio		
270. 280.	Variazione del Fondo rischi finanziari generali Utile (perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi		
290.	**Utile (perdita) dell'esercizio**		